



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 339

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 aprile 2020

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Martedì 7 aprile 2020

Plenaria**265^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incá e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*) avvisa che sono stati presentati gli emendamenti e i subemendamenti 1.1000/10 (testo 2), 1.1000/34 (testo 2), 1.1000/59 (testo 2), 17.0.3 (testo 2), 17.0.2000/1, 17.0.2000/2, 17.0.2000/3, 17.0.2000/4, 18.0.6 (testo 2), 19.11 (testo 2), 19.1000/90 (testo 2), 19.1000/124 (testo 2), 19.1000/162 (testo 2), 19.1000/163 (testo 2), 19.1000/169 (testo 2), 19.1000/170 (testo 2), 19.1000/185 (testo 2), 22.25 (testo 2), 22.0.2 (testo 2), 22.0.5 (testo 4), 22.0.5 (testo 3), 22.0.9 (testo 2), 22.0.10 (testo 2), 24.5 (testo 2), 35.1 (testo 2), 35.2 (testo 2), 35.8 (testo 2), 35.0.3 (testo 2), 40.4 (testo 3), 40.2000/1, 48.0.6 (testo 2), 54.0.2 (testo 3), 54.0.3 (testo 3), 62.30 (testo 2), 62.32 (testo 2), 62.33 (testo 2), 65.3 (testo 3), 65.25 (testo 2), 65.0.20 (testo 2), 71.4 (testo 3), 71.0.10 (testo 2), 71.0.16 (testo 2), 72.0.6 (testo 3), 73.2000/1, 74.2 (testo 2), 74.0.1 (testo 3), 78.1 (testo 3), 78.7 (testo 3), 78.8 (testo 3), 79.2000/1, 79.2000/2, 79.2000/3, 79.2000/4, 79.2000/5, 79.2000/6, 82.3 (testo 2), 83.14 (testo 2), 86.0.1 (testo 2), 92.3 (testo 2), 92.4 (testo 2), 92.5 (testo 3), 94.0.1 (testo 2), 100.1 (testo 2), 101.3 (testo 2), 102.1 (testo 3), 103.7 (testo 2), 103.8 (testo 2), 103.21 (testo 3), 103.0.2 (testo 2), 103.0.6 (testo 3), 108.1 (testo 2), 109.3 (testo 2), 113.0.1 (testo 2), 120.2001/1, 120.2001/2, 123.3 (testo 2), 125.2 (testo 2), 125.3 (testo 2) e 125.0.8 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Segnala altresì che il Gruppo Fratelli d'Italia ha ritirato tutti gli emendamenti a propria firma, ad eccezione dei seguenti: 19.1000/124 (testo 2), 19.1000/169 (testo 2), 19.1000/170 (testo 2), 19.0.1, 22.5 (testo 2), 22.0.8, 30.0.3 (testo 2), 40.2, 41.0.1 (testo 2), 47.0.1, 56.0.10, 59.0.1, 62.33, 62.0.10, 62.0.17 (testo 2), 64.1, 64.0.2, 71.2, 74.0.4 (testo 2), 82.3 (testo 2), 87.0.2, 89.0.7, 105.0.1, 126.0.1.

Comunica inoltre che gli emendamenti 16.0.1, 27.24, 27.24 e 28.13, 78.0.5, 92.0.1 e 98.0.5, 101.0.3, 3.5, 6.7, 25.4, 26.3, 27.21 (testo 2), 38.0.3, 48.0.9, 49.11, 56.1, 57.4, 61.14 (testo 2), 61.21, 63.0.4, 66.4 (testo 2), 80.1, 89.2, 102.3, 106.3, 1.1000/24, 90.2 (testo 2), 22.0.3, 48.4, 48.10, 12.0.1 (testo 2), 1.1000/27, 5.7, 5.1 (testo 2), 19.1000/59, 19.1000/69, 19.1000/84, 19.1000/86, 19.1000/102, 19.1000/107, 74.2 e 19.1000/136, 19.1000/215, 19.1000/229, 29.0.1, 27.13, 28.0.1 e 62.37, 30.0.2, 23.0.6 e 65.0.16, 27.9, 27.3, 27.11, 28.3 e 38.6, 42.0.1, 29.0.1, 19.1000/91, 19.1000/42, 19.1000/149, 22.0.9 (testo 2), 22.0.10 (testo 2), 19.1000/7, 19.1000/124 (testo 2), 55.0.3, 62.0.23, 1.0.4 (testo 2), 29.0.4, 7.0.2, 19.11 e 19.1000/4, 21.0.1 e 19.1000/14, 22.28 e 19.1000/8, 33.2, 38.0.2, 62.19, 68.12, 91.0.2, 106.2, 109.9, 1.3, 19.1000/121, 54.5, 49.4 (testo 2) e 56.14 (testo 2), 1.1000/15, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/53, 10.0.1, 19.1000/16, 19.1000/49, 19.1000/67, 19.1000/71, 19.1000/187, 41.0.2, 48.0.10, 50.1, 62.23 (testo 2), 62.35, 68.13 (testo 2), 107.7 e 19.1000/29 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1766/214/5, G/1766/215/5, G/1766/216/5, G/1766/217/5, G/1766/218/5, G/1766/219/5, G/1766/220/5, G/1766/221/5, G/1766/222/5, G/1766/223/5, G/1766/224/5, G/1766/225/5, G/1766/226/5, G/1766/227/5, G/1766/228/5, G/1766/229/5, G/1766/230/5, G/1766/231/5, G/1766/232/5, G/1766/233/5, G/1766/234/5, G/1766/235/5, G/1766/236/5, G/1766/237/5,

G/1766/238/5, G/1766/239/5, G/1766/240/5, G/1766/241/5, G/1766/242/5, G/1766/243/5, G/1766/244/5, G/1766/245/5, G/1766/246/5, G/1766/247/5, G/1766/248/5, G/1766/249/5, G/1766/250/5, G/1766/251/5, G/1766/252, G/1766/253/5/5, G/1766/254/5, G/1766/255/5, G/1766/256/5, G/1766/257/5, G/1766/258/5, G/1766/259/5, G/1766/260/5, G/1766/261/5, G/1766/262/5, G/1766/263/5, G/1766/264/5, G/1766/265/5, G/1766/266/5, G/1766/267/5, G/1766/268/5, G/1766/269 /5, G/1766/2470/5, G/1766/271/5, G/1766/272/5, G/1766/273/5, G/1766/274/5, G/1766/275/5, G/1766/276/5, G/1766/277/5, G/1766/278/5, G/1766/279/5, G/1766/280/5, G/1766/281/5, G/1766/282/5, G/1766/283/5, G/1766/284/5, G/1766/285/5, G/1766/286/5, G/1766/287/5, G/1766/288/5, G/1766/289/5, G/1766/290/5, G/1766/291/5, G/1766/292/5, G/1766/293/5, G/1766/294/5, G/1766/295/5, G/1766/296/5, G/1766/297/5, G/1766/298/5, G/1766/299/5, G/1766/300/5, G/1766/301/5, G/1766/302/5, G/1766/303/5, G/1766/304/5, G/1766/305/5, G/1766/306/5, G/1766/307/5 e G/1766/308/5 (*pubblicati in allegato*).

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) auspica l'adozione di una specifica metodologia di lavoro per concentrare l'esame sulle proposte segnalate dai Gruppi, rispettando allo stesso tempo la tempistica definita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Dopo aver osservato che molte delle proposte della propria parte politica investono tematiche che saranno sicuramente affrontate nel decreto-legge di prossima adozione ed aver ribadito che, da parte del proprio Gruppo parlamentare, non vi è alcun intento ostruzionistico, pone l'accento sugli emendamenti 109.0.1, 109.0.4, 18.1, 111.3, 63.0.1, 82.3, 72.0.7, 22.0.3, 109.2 e 107.1. Dette proposte, assieme a sei subemendamenti presentati alla proposta 79.200, si aggiungono pertanto a quelle precedentemente segnalate, sulle quali la propria parte politica auspica una discussione attenta e articolata.

Conclude comunicando, da parte di tutti i componenti della propria parte politica, l'aggiunta della firma agli emendamenti 40.3 e 105.0.1.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) osserva, per pari, che molte delle proposte della propria parte politica ben potrebbero confluire nel decreto-legge di prossima adozione, il cui testo dovrebbe essere definito anche sulla base del contributo prestato dalle forze politiche di opposizione.

Auspica quindi che i rappresentanti del Governo prestino maggiore attenzione alla comunicazione istituzionale, al fine di evitare alcune incongruenze che hanno visto recentemente coinvolto il Ministro del lavoro.

Conclude sottolineando la disponibilità del proprio Gruppo a valutare nel merito le tematiche più rilevanti per trovare eventuali punti di mediazione con il Governo.

Dà infine conto dell'aggiunta della firma da parte di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia all'emendamento 105.0.1.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*), nel lamentare una certa ristrettezza degli spazi di condivisione con il Governo, nonostante l'esiguo numero delle proposte presentate dalla propria parte politica, ribadisce il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo ad eccezione dei seguenti: 19.0.1, 22.5, 22.0.8, 30.0.3 (testo 2), 40.2, 41.0.1 (testo 2), 47.0.1, 56.0.10, 59.0.1, 62.33, 62.0.10, 62.0.17, 64.1, 64.0.2, 71.2, 74.0.4 (testo 2), 87.0.2, 89.0.7, 105.0.1 e 126.0.1. Su tali proposte, tuttavia, auspica un esame attento e ponderato da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza.

Ritira inoltre le proposte 16.0.1, 27.24, 28.13, 101.0.3, 78.0.5, 92.0.1 e 98.0.5, preannunciando la presentazione di specifici ordini del giorno che ne recepiranno il contenuto.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) ritira quindi le proposte 62.35, 95.0.9 e 114.0.4 preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*) presenta quindi il subemendamento 19.1000/162 (testo 2).

Il sottosegretario Laura CASTELLI assicura che il Governo esprimerà i pareri e le eventuali proposte di riformulazione nei tempi necessari a concludere i lavori come programmato.

Interviene da ultimo il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), dichiarando di ritirare le proposte 68.0.5 e 19.1000/75, preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno.

Esaurito il dibattito sull'ordine dei lavori, la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 1.3, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

L'emendamento 1.4 viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Successivamente, il presidente PESCO dispone l'accantonamento della proposta 1.5.

Si passa pertanto all'esame dell'emendamento 1.1000 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Accogliendo un invito del presidente PESCO, relatore sul provvedimento, sono ritirati dai presentatori, preannunciando la trasformazione in ordini del giorno di analogo tenore, i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/6, 1.1000/9, 1.1000/15, 1.1000/24, 1.1000/27, 1.1000/33, 1.1000/36,

1.1000/38, 1.1000/40, 1.1000/46, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/53 e 1.1000/57.

Sempre su invito del presidente PESCO, vengono inoltre ritirate dai presentatori le proposte 1.1000/5, 1.1000/11, 1.1000/16, 1.1000/44, 1.1000/45, 1.1000/51 e 1.1000/54.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi, previo parere contrario del presidente PESCO (*M5S*) e del sottosegretario Laura CASTELLI, i subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/8.

Previo parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del Governo, risultano invece approvati, con distinte votazioni, i subemendamenti 1.1000/10 (testo 2), 1.1000/21 e 1.1000/22.

Previo parere contrario del RELATORE e del sottosegretario Laura CASTELLI, vengono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 1.1000/32 e 1.1000/42 (testo 2).

Risulta successivamente approvato, sempre previo parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 1.1000/45-*bis*.

Restano infine accantonati i subemendamenti 1.1000/34 e 1.1000/59, e conseguentemente, l'emendamento 1.1000.

Su invito del PRESIDENTE, vengono quindi ritirati dai presentatori gli emendamenti 1.7 e 1.0.2, con la precisazione che il loro contenuto confluirà in un ordine del giorno di maggioranza.

Il PRESIDENTE invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare anche l'emendamento 1.0.4 (testo 2).

Interviene sul punto il senatore FERRARI (*PD*), osservando che la tematica oggetto della proposta, ossia la responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nell'attuale situazione di emergenza, è argomento di particolare delicatezza e rilevanza, sul quale il Ministro della salute aveva promesso l'apertura di un tavolo di confronto con tutte le parti interessate. Sarebbe pertanto auspicabile, a suo avviso, che i contenuti della proposta fossero quantomeno recepiti in uno specifico ordine del giorno.

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma l'impegno del Governo ad approfondire la tematica.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare con le osservazioni formulate dal senatore Ferrari, rileva che i lavori del tavolo di confronto dovrebbero avvenire senza l'influenza di strumentalizzazioni politiche.

Concorda, infine, con la presentazione di un ordine del giorno sulla materia.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) osserva che la proposta è di contenuto analogo all'emendamento 13.2 (testo 2), presentata dalla propria parte politica. Nel dichiararsi favorevoli alla apertura di un Tavolo di confronto, dichiara quindi di ritirare l'emendamento 13.2 (testo 2).

Concorda con la necessità di presentare un ordine del giorno anche la senatrice ACCOTO (*M5S*), sottolineando contestualmente la proposta 13.0.1 (testo 2) presentata dalla sua parte politica e di analogo contenuto.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel rammentare che la questione era anche affrontata dall'emendamento 17.0.1, concorda con l'opportunità di formulare un unico ordine del giorno sul tema.

Prende quindi la parola il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), sottolineando la delicatezza della materia e ricordando che la Commissione difesa, nel proprio parere, aveva formulato una osservazione di analogo tenore concernente la tutela dei responsabili delle Forze armate, osservazione che aveva incontrato il favore sostanziale di tutte le forze politiche.

Interviene, da ultimo, il senatore CALANDRINI (*FdI*), ribadendo la piena disponibilità della propria parte politica a collaborare per il raggiungimento di una soluzione ampiamente condivisa.

L'emendamento 1.0.4 (testo 2) viene quindi ritirato dai presentatori con la precisazione che il suo contenuto confluirà in uno specifico ordine del giorno che sarà successivamente presentato.

Con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6 (testo 2).

Da ultimo, vengono ritirati dai presentatori i subemendamenti precedentemente accantonati 1.1000/6, 1.1000/38, 1.1000/40, 1.1000/51 e 1.1000/54, con contestuale preannuncio della loro trasformazione in ordini del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 e lo ritira, annunciandone la trasformazione in un ordine del giorno che sarà successivamente presentato.

Il presidente RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 2.0.1, precisando che, in caso contrario il parere è negativo.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.0.1 viene posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, invita al ritiro degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.6 e 3.0.1. (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 3.7.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 3.4 (testo 2).

Vengono poi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), interviene la senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), mettendo in luce una serie di aspetti che a suo parere caratterizzano la proposta emendativa sia in merito al sostegno delle attività lavorative che riguardo alla tutela della salute.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene che sul tema affrontato dall'emendamento sia necessaria una risposta da parte del Governo oltre che la disponibilità di adeguate risorse. Al riguardo, sollecita l'Esecutivo a valutare la possibilità di un intervento nel decreto-legge di prossima adozione.

Dopo aver ricordato che, per la copertura, saranno necessarie ulteriori valutazioni, fa presente che il tema andrà affrontato con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente che, nonostante la problematica sia già sottoposta all'attenzione del Governo, questa non può essere compiutamente affrontata nel provvedimento in esame.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira pertanto l'emendamento 3.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 4.1.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.2.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 4.2 viene pertanto posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, invita al ritiro degli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.2, 5.3, 5.4 (testo 2) e 5.7.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1 (testo 2) che prevede la possibilità di erogare finanziamenti anche alle aziende produttrici dei test specifici per coronavirus: ritiene incomprensibile, infatti, che siano state escluse dalla norma tali categorie di imprese.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente che l'articolo 5 del decreto-legge è stato concepito in modo tale da incentivare una specifica categoria di imprese e pertanto non è possibile ricomprendervi la tipologia richiamata dal senatore. Ciò non esclude, peraltro, che tale istanza possa essere recuperata in un successivo intervento normativo.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*), facendo notare che un intervento in un momento successivo potrebbe comunque arrecare danni non recuperabili a tali categorie di aziende, ritira l'emendamento 5.1 (testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno che sarà successivamente presentato.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira l'emendamento 5.2, in quanto i suoi contenuti andranno a confluire in un ordine del giorno predisposto dalla maggioranza.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.3.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.4 (testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 5.7, lo ritira e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.8.

Vengono poi separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti 6.3, 6.4, 6.6 e 6.8. Raccomanda invece l'approvazione dell'emendamento 6.5.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 6.5.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 6.3.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ritira l'emendamento 6.4 e ne annuncia la trasformazione in un ordine del giorno che sarà successivamente presentato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 6.5.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 6.6, annunciando che questi confluirà in un ordine del giorno predisposto dalla maggioranza.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ritira l'emendamento 6.8.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 7.0.2.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 7.0.2 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno che sarà successivamente presentato.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, invita al ritiro dell'emendamento 12.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira l'emendamento 12.0.1 (testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno che sarà successivamente presentato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1 e ricorda che gli emendamenti 13.2 (testo 2) e 13.0.1 (testo 2) sono già stati ritirati.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 13.1.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 14.1.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira pertanto l'emendamento 14.1.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 15.1.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 15.1 e lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 16.2 (testo 2).
Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 16.0.2.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 16.2 (testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno che sarà successivamente presentato.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 16.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 17.1; dopo aver ricordato che l'emendamento 17.0.1 è già stato ritirato, dispone l'accantonamento degli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4 (testo 2).

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore; in riferimento alla proposta emendativa 17.0.3, fa presente che l'accantonamento si rende necessario al fine di affrontare il tema

ivi considerato in un momento successivo assieme alle proposte emendative 22.0.7, 19.25 e 19.0.1.

Il senatore MANCA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 17.1 e lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti 18.1 e 18.0.1.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con successive e distinte votazioni, vengono pertanto posti in votazione e respinti gli emendamenti 18.1 e 18.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il RELATORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.4.

Invita al ritiro degli emendamenti 19.5, 19.6, 19.10 e 19.13.

Invita altresì al ritiro degli emendamenti 19.1000/1, 19.1000/2, 19.1000/3, 19.1000/4, 19.1000/5 (testo 2), 19.1000/6, 19.1000/7, 19.1000/8, 19.1000/9, 19.1000/14, 19.1000/16, 19.1000/24, 19.1000/25, 19.1000/28, 19.1000/29, 19.1000/30, 19.1000/34, 19.1000/36, 19.1000/42, 19.1000/45, 19.1000/46, 19.1000/49, 19.1000/50, 19.1000/51, 19.1000/59, 19.1000/66, 19.1000/67, 19.1000/68, 19.1000/69, 19.1000/70, 19.1000/71, 19.1000/73, 19.1000/75, 19.1000/78, 19.1000/79, 19.1000/81, 19.1000/82, 19.1000/83, 19.1000/84, 19.1000/86, 19.1000/87, 19.1000/89, 19.1000/91, 19.1000/96, 19.1000/100, 19.1000/101, 19.1000/102, 19.1000/104, 19.1000/106, 19.1000/107, 19.1000/119, 19.1000/121, 19.1000/122, 19.1000/123, 19.1000/124, 19.1000/126, 19.1000/128 (testo 2), 19.1000/131, 19.1000/132, 19.1000/135, 19.1000/136, 19.1000/137, 19.1000/138, 19.1000/140, 19.1000/144, 19.1000/145, 19.1000/146, 19.1000/149, 19.1000/154, 19.1000/155, 19.1000/156, 19.1000/157, 19.1000/162, 19.1000/164, 19.1000/165, 19.1000/168, 19.1000/169, 19.1000/170, 19.1000/175, 19.1000/181, 19.1000/192, 19.1000/194, 19.1000/195, 19.1000/197, 19.1000/199, 19.1000/201 (testo 2), 19.1000/206, 19.1000/215, 19.1000/218, 19.1000/229, 19.1000/232, 19.1000/234, 19.1000/239, 19.13, 19.15, 19.16 e 19.21.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.1000/10, 19.1000/20, 19.1000/33, 19.1000/35, 19.1000/2000, 19.1000/166 e 19.1000/245.

Dichiara altresì improponibili gli emendamenti 19.1000/242, 19.1000/243 e 19.1000/244.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 19.4, che viene posto in votazione ed approvato.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 19.5 e 19.6.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 19.7 e 19.11, dopo aver ricordato che l'emendamento 19.8 è già stato ritirato.

Il senatore MANCA (PD) ritira l'emendamento 19.10.

Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15.25.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) ritira i subemendamenti 19.1000/1 e 19.1000/2, preannunciando la presentazione di due appositi ordini del giorno.

Il senatore MANCA (PD) ritira i subemendamenti 19.1000/3 e 19.1000/5 riservandosi di presentare correlati ordini del giorno.

Con riferimento al subemendamento 19.1000/4, il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), dopo le rassicurazioni fornite dal sottosegretario Laura Castelli in merito al tema posto, ne annuncia il ritiro, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/6 è posto ai voti ed è respinto.

Su richiesta del senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), il presidente dispone l'accantonamento del subemendamento 19.1000/7, relativamente al quale il sottosegretario Laura CASTELLI ha assicurato un approfondimento.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene sul subemendamento 19.1000/8, affermando la necessità di garantire ai lavoratori tutta la liquidità di cui hanno bisogno, anche attraverso l'anticipo da parte del datore di lavoro.

Si esprime a favore il senatore MALLEGGNI (FIBP-UDC), il quale rileva come sia importante consentire agli imprenditori in grado di farlo di poter anticipare ai propri dipendenti il supporto economico necessario, senza dover attendere le lungaggini burocratiche dell'INPS.

Si associa il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az).

Il sottosegretario Laura CASTELLI ritiene che l'impostazione del provvedimento sia equilibrata e che eviti disparità di trattamento.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira, quindi, il subemendamento 19.1000/8 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/9, lo ritira e si riserva di presentare un ordine del giorno.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/10 è posto ai voti ed è approvato.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira il subemendamento 19.1000/14 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/16, lo ritira e si riserva di presentare un ordine del giorno.

Su richiesta del senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del subemendamento 19.1000/19 (testo 2).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/20 è posto ai voti ed è approvato.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira il subemendamento 19.1000/24 e si riserva di presentare un ordine del giorno.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, il subemendamento 19.1000/25 è posto ai voti ed è respinto.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira il subemendamento 19.1000/28, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il subemendamento 19.1000/29, in riferimento al quale il sottosegretario Laura Castelli assicura un approfondimento, viene quindi ritirato dal senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), che preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/30, lo ritira e si riserva di presentare un ordine del giorno.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) conferma il ritiro dei subemendamenti 19.1000/32, 19.1000/58, 19.1000/83, 19.1000/131, 19.1000/198 e 19.1000/226.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 19.1000/33 e 19.1000/35 sono posti distintamente ai voti ed approvati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), il subemendamento 19.1000/34 è posto ai voti ed è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/36 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ritira i subemendamenti 19.1000/42, 19.1000/59, 19.1000/69 e 19.1000/73 e ne preannuncia la trasformazione in distinti ordini del giorno.

Il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive e ritira il subemendamento 19.1000/45.

Su parere contrario del Presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge i subemendamenti 19.1000/46, 19.1000/50 e 19.1000/66.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive i subemendamenti 19.1000/49, 19.1000/70 e 19.1000/75, li ritira e ne preannuncia la trasformazione in separati ordini del giorno.

Allo stesso modo, il senatore DE BONIS (*Misto*) ritira i subemendamenti 19.1000/51 e 19.1000/59 e si riserva di trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) ritira i subemendamenti 19.1000/67 e 19.1000/71 e ne preannuncia la trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/68 e lo ritira, insieme con il subemendamento 19.1000/81.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) ritira il subemendamento 19.1000/78.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira il subemendamento 19.1000/79.

Dopo che il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ha aggiunto la propria firma, il subemendamento 19.1000/82, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è messo ai voti ed è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e respinto il subemendamento 19.1000/84.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/86, lo ritira e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

In riferimento al subemendamento 19.1000/87 (testo 2), relativamente al quale insiste il parere contrario del presidente RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenziando come la proposta miri ad allargare al massimo i soggetti che sono da ritenere più colpiti dagli effetti economici della crisi in atto.

Il subemendamento 19.1000/87 (testo 2) è, quindi, posto ai voti ed è respinto.

Allo stesso modo, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/87 viene messo in votazione e viene respinto dalla Commissione.

Su proposta del senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il presidente dispone l'accantonamento del subemendamento 19.1000/90.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ritira il subemendamento 19.1000/91 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti i subemendamenti 19.1000/96, 19.1000/100, sul quale insiste la dichiarazione di voto favorevole del senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), 19.1000/101, 19.1000/102, sul quale insistono le dichiarazioni di voto a favore dei senatori TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), 19.1000/104 e 19.1000/106.

In riferimento al subemendamento 19.1000/107, alla cui tematica il sottosegretario Laura Castelli assicura un approfondimento, il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) lo ritira e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e sono respinti i subemendamenti 19.1000/119, 19.1000/122, 19.1000/127, 19.1000/128 (testo 2), 19.1000/132 e 19.1000/135.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) fa proprio e ritira il subemendamento 19.1000/121, riservandosi di presentare un ordine del giorno. Sottoscrive, inoltre, il subemendamento 19.1000/123, lo ritira e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

In riferimento al subemendamento 19.1000/124, il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) evidenzia l'importanza della sanificazione dei condomini su tutto il territorio nazionale, problematica condivisa anche dalla senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva come la proposta emendativa meriti un approfondimento.

Su proposta del senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento del subemendamento 19.1000/124.

In riferimento al subemendamento 19.1000/136, il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) evidenzia la *ratio* di equità ad esso sottesa, volta a garantire che, a parità di funzioni, il personale impiegato nel comparto delle forze armate possa vedersi garantita parità di trattamento economico.

Il vice ministro MISIANI ha ben presente l'importanza del tema posto dal senatore Gasparri ed afferma come il Governo potrà farsi carico della questione in un successivo provvedimento, apprestando le risorse necessarie.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) ritira quindi il subemendamento 19.1000/136 e preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/137, lo ritira e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive e ritira i subemendamenti 19.1000/138 e 19.1000/141.

Dopo che la senatrice ACCOTO (*M5S*) ha apposto la propria firma, il subemendamento 19.1000/140, previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è messo ai voti ed è approvato.

Le proposte 19.1000/142 e 19.1000/147 rimangono accantonate.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e sono respinti i subemendamenti 19.1000/145, 19.1000/155, 19.1000/156 e 19.1000/157.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SACONE (*FIBP-UDC*), il subemendamento 19.1000/146 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), dopo aver evidenziato l'importanza della sanificazione degli edifici scolastici, ritira il subemendamento 19.1000/149 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ritira il subemendamento 19.1000/154 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dei subemendamenti 19.1000/162, 19.1000/163, 19.1000/171 e, dopo che la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ha apposto la propria firma, il subemendamento 19.1000/164.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), quindi, sottoscrive e ritira il subemendamento 19.1000/165.

La Commissione, quindi, su conforme parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, approva il subemendamento 19.1000/166.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira i subemendamenti 19.1000/168, 19.1000/169, preannunciando per quest'ultimo la sua trasformazione in ordine del giorno, e 19.1000/175.

L'emendamento 19.1000/170 (testo 2) è ritirato dal senatore ERRANI (*Misto-LeU*).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi posti distintamente ai voti ed approvati i subemendamenti 19.1000/174, 19.1000/177 e 19.1000/179.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive e ritira il subemendamento 19.1000/181.

Il PRESIDENTE dispone o mantiene l'accantonamento dei subemendamenti 19.1000/182, 19.1000/185, 19.1000/194, 19.1000/195, 19.1000/196 (testo 2), 19.1000/197, 19.1000/199 e 19.1000/217.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi posti distintamente ai voti ed approvati i subemendamenti 19.1000/183, cui ha apposto la propria firma la senatrice ACCOTO (*M5S*), e 19.1000/191.

In riferimento al subemendamento 19.1000/192, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito alla posizione del Governo.

Il vice ministro MISIANI rappresenta le difficoltà procedurali insite nella proposta emendativa, che si andrebbe ad innestare in un procedimento attivabile in altro modo.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira quindi il subemendamento 19.1000/192, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono quindi posti in votazione contestualmente ed approvati gli identici emendamenti 19.1000/204 e 19.1000/205, al quale ultimo la senatrice ACCOTO (*M5S*) ha aggiunto la propria firma.

Il senatore MANCA (*PD*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/206 e lo ritira.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) evidenzia l'importanza del subemendamento 19.1000/215, che reca disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in medicina. Auspica una posizione aperta del Governo.

Si associa la senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), rilevando la grande carenza in Italia di medici specialisti.

Il vice ministro MISIANI condivide la strategicità dell'abolizione del numero chiuso per le facoltà di medicina e si dichiara favorevole ad un approfondimento della questione in una successiva fase.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira quindi il subemendamento 19.1000/215 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Su conforme parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 19.1000/211 (testo 2), 19.1000/218, 19.1000/232 e 19.1000/239 sono, quindi, messi ai voti e respinti.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira il subemendamento 19.1000/234.

La Commissione accoglie quindi il subemendamento 19.1000/245.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 19.13, 19.16 e 19.21. Concorda il sottosegretario MISIANI.

Posti ai voti, gli emendamenti 19.13, 19.16 e 19.21 sono respinti.

Su invito del RELATORE, la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 19.15, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 19.23, 19.25 (testo 2) e 19.0.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1 e 20.2, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Il sottosegretario MISIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) sottoscrive e ritira l'emendamento 20.2, preannunciando la trasformazione in un ordine del giorno.

Posto ai voti, invece, l'emendamento 20.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 21.1 e 21.0.1, invitando i rispettivi proponenti al ritiro, e parere favorevole sull'emendamento 21.2. Si conforma il sottosegretario MISIANI.

Con distinte votazioni, l'emendamento 21.1 è respinto, mentre è approvato l'emendamento 21.2.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 21.0.1, lo ritira preannunciando la trasformazione in un ordine del giorno.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 22.1, 22.3 (testo 2), 22.4, 22.5 (testo 2), 22.6, 22.8, 22.10, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.28 e 22.30, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si associa il sottosegretario MISIANI.

Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 22.1, 22.3 (testo 2), 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.13 e 22.15.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 22.5 (testo 2), insiste sulla necessità di una semplificazione delle procedure con le organizzazioni sindacali per la richiesta di cassa integrazione straordinaria.

Replica il sottosegretario Laura CASTELLI, ribadendo che tale semplificazione sarà prevista da una circolare predisposta dal Ministero del lavoro.

Posto ai voti, l'emendamento 22.5 (testo 2) è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è invece approvato l'emendamento 22.7.

I rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 22.17, 22.19 e 22.30.

Su proposta del PRESIDENTE, sono accantonati gli emendamenti 22.25 e 22.26.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 22.28.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) presenta gli emendamenti 22.0.9 (testo 2) e 22.0.10 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 22.0.3, 22.0.4, 22.0.8 e 22.0.11, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si associa il sottosegretario MISIANI.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.0.3, preannunciando la trasformazione in un ordine del giorno, considerata la necessità di sostenere anche i lavoratori frontalieri.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e ritira l'emendamento 22.0.4, preannunciando la trasformazione in un ordine del giorno.

Su indicazione del PRESIDENTE, sono accantonati gli emendamenti 22.0.5 (testo 2) e 22.0.7.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 22.0.8, il senatore CALANDRINI (*FdI*) insiste sulla sospensione dell'efficacia delle ritenute salariali per i lavoratori che accedono alla cassa integrazione guadagni.

Il sottosegretario Laura CASTELLI ribadisce la contrarietà del Governo sulla materia.

L'emendamento 22.0.8, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) ritira l'emendamento 22.0.11.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MISIANI, l'emendamento 23.1, posto ai voti, è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il RELATORE esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 23.3 e 23.0.6, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si associa il sottosegretario MISIANI.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 23.3.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 23.0.6, invita a porre l'attenzione del Governo per quelle famiglie che, avendo i figli frequentanti le scuole paritarie, avrebbero la possibilità di detrarre parte delle rette scolastiche versate durante la sospensione dell'attività didattica. Conclusivamente, ritira l'emendamento preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 24.1; concorda il sottosegretario MISIANI.

Posto in votazione, l'emendamento 24.1 è respinto.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 24.5. Esprime altresì, in qualità di relatore, parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.3, 25.5, 25.8 e 25.0.2.

Si associa il sottosegretario Laura CASTELLI.

Posto in votazione, l'emendamento 25.1 è respinto.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 25.2.

I rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 25.3 e 25.5.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 25.8, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 25.0.2, posto in votazione, è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è approvato l'emendamento 26.1.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 26.2, 26.0.1 (testo 3) e 26.0.2, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si associa il sottosegretario Laura CASTELLI.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 26.2.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede chiarimenti in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento 26.0.1 (testo 3).

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma la posizione del Governo sul tema.

L'emendamento 26.0.1 (testo 3) viene ritirato, con riserva di presentare un ordine del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 26.0.2, ricordando che il tema dei lavoratori frontalieri non è stato ancora adeguatamente affrontato.

Anche il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 26.0.2, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il RELATORE esprime la propria contrarietà sugli emendamenti 27.2, 27.3, 27.5, 27.6 (testo 2), 27.9, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14 e 27.21 (testo 2), invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Concorda il sottosegretario MISIANI.

Il senatore DE BONIS (*Misto*), sottoscrivendo l'emendamento 27.2, lo ritira preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 27.5, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*), sottoscrivendo l'emendamento 27.9, lo ritira preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 27.21 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 27.3, 27.6 (testo 2), 27.11, 27.12, 27.13 e 27.14.

Il RELATORE esprime la propria contrarietà sugli emendamenti 28.2 (testo 2), 28.3, 28.6, 28.8 e 28.0.1, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si esprime in maniera conforme il sottosegretario MISIANI.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 28.2 (testo 2), invita il Governo a porre l'attenzione sulle risorse da destinare ai lavoratori autonomi o titolari di partite IVA.

Posto ai voti, l'emendamento 28.2 (testo 2) è respinto.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) interviene per sostenere l'approvazione dell'emendamento 28.3, sui lavoratori iscritti alle Casse di previdenza.

Replica il sottosegretario Laura CASTELLI, assicurando che l'indennità per tali lavoratori è stata inserita nel nuovo decreto-legge che verrà trasmesso a breve alle Camere.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) ritira pertanto l'emendamento 28.3, preannunciando la trasformazione in un ordine del giorno.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 28.6 e 28.8.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) sottoscrive e ritira l'emendamento 28.0.1, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 29.1, 29.3, 29.4, 29.0.1 (testo 2) e 29.0.4, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si esprime in maniera conforme il sottosegretario MISIANI.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 29.1, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 29.0.4 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 29.3 e 29.4.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 29.0.1 in un testo 2 limitato alla sola parte proponibile, ossia la lettera *a*). Ritira poi la proposta testé riformulata e preannuncia un ordine del giorno.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 30.1, 30.2, 30.6, 30.0.1 (testo 2), 30.0.2 e 30.0.3 (testo 2), invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si conforma il sottosegretario MISIANI all'avviso del RELATORE.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 30.1, 30.2, 30.6, 30.0. 1 (testo 2) e 30.0.3 (testo 2).

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), dopo aver ritirato l'emendamento 30.0.2 e aver preannunciato la trasformazione in ordine del giorno, pone l'attenzione del Governo sul riconoscimento della figura del *caregiver* familiare.

Con l'avviso contrario del presidente RELATORE e del rappresentante del Governo sull'emendamento 31.0.1, questo, posto in votazione, è respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 33.2, invitando il proponente al ritiro; si associa il sottosegretario MISIANI.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 33.2 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 34.0.1, 34.0.2 (testo 2) e 34.0.3 (testo 2), invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si conforma il sottosegretario Laura CASTELLI all'avviso del RELATORE.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2 (testo 2), sul quale interviene in dichiarazione di voto il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) per differire di 12 mesi l'introduzione della *plastic tax*, e 34.0.3 (testo 2).

Su indicazione del PRESIDENTE, sono accantonati gli emendamenti 35.1, 35.2, 35.8 e 35.0.3. In qualità di relatore, esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 35.3 e 35.5 e un avviso favorevole sull'emendamento 35.9.

Si conforma il sottosegretario MISIANI.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.3 e 35.5, mentre sono approvati gli emendamenti 35.8 e 35.9.

Con il parere contrario del presidente RELATORE e del sottosegretario MISIANI, posto in votazione, è respinto l'emendamento 36.1.

In qualità di relatore, il PRESIDENTE esprime avviso contrario sugli emendamenti 38.1, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.0.1 e 38.0.2, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Si conforma il sottosegretario MISIANI.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 38.1 e 38.0.1, preannunciandone la presentazione di relativi ordini del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 38.3.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 38.0.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 38.4, 38.5 e 38.6.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 39.1 e, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 39.3 e 39.0.1 (testo 2), invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Il sottosegretario MISIANI si conforma a tale avviso e invita i proponenti dell'emendamento 39.4, già dichiarato improponibile, ad una nuova formulazione.

Dopo essere intervenuto in dichiarazione di voto il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sull'emendamento 39.3, tale proposta viene posta in votazione e respinta.

Dopo un breve dibattito svoltosi sull'emendamento 39.0.1 (testo 2), in cui intervengono i senatori GASPARRI (*FIBP-UDC*), PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), BINETTI (*FIBP-UDC*) e BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) in merito all'introduzione del *voucher* per la prestazione di lavoro occasionale, posto in votazione, l'emendamento è respinto.

Su indicazione del PRESIDENTE, sono accantonati gli emendamenti 40.3 e 40.4 (testo 2).

In qualità di relatore, il presidente PESCO (*M5S*) ritira l'emendamento 40.6 (testo 2), a propria firma.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MISIANI, è respinto l'emendamento 41.0.1 (testo 2).

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 41.0.2, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con l'avviso favorevole del presidente RELATORE e del sottosegretario MISIANI, è invece approvato l'emendamento 42.1.

Il RELATORE invita al ritiro i proponenti dell'emendamento 43.1 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 43.1 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Il RELATORE invita al ritiro i proponenti degli emendamenti 44.7, 44.0.3 (testo 2), 44.0.4 (testo 2) e 44.0.5.

Si conforma il sottosegretario Laura CASTELLI.

I senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), CONZATTI (*IV-PSI*), MANCA (*PD*) ed ERRANI (*Misto-LeU*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 44.7, 44.0.3 (testo 2), 44.0.4 (testo 2) e 44.0.5, preannunciandone la trasformazione in relativi ordini del giorno.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 46.

Su proposta del PRESIDENTE, viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 46.1 (testo 2).

Previo parere RELATORE e del sottosegretario Laura CASTELLI, la Commissione respinge poi l'emendamento 46.3.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Previo parere contrario (con invito al ritiro) RELATORE e del sottosegretario Laura CASTELLI, viene respinto l'emendamento 47.1

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 47.3 (testo 2).

Previo parere contrario del presidente PESCO e del sottosegretario Laura CASTELLI, viene infine respinto l'emendamento 47.0.1.

Si procede dunque all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 48.

Su proposta del PRESIDENTE, vengono accantonati gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.4 (testo 2) e 48.8.

Il PRESIDENTE invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 48.10.

Interviene sul punto il senatore MANCA (PD), invitando la Commissione a valutare attentamente i contenuti dell'emendamento 48.10, che sarebbe opportuno – a suo avviso – accantonare.

Viene pertanto disposto l'accantonamento dell'emendamento 48.10.

Il PRESIDENTE invita quindi i presentatori a ritirare anche le proposte 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4 e 48.0.10.

Dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 48.0.6.

Propone da ultimo una sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19.40.

Prosegue l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 48.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 48.0.2, in vista della trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 48.0.3, in vista della trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 48.0.4 e lo ritira.

Con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 48.0.6 (testo 2), che risulta approvato.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 48.0.10 e lo ritira, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*), non essendo stato possibile individuare un soddisfacente equilibrio tra le esigenze dei soggetti privati che prestano servizi di carattere sociale e quelle dei Comuni, ritira gli emendamenti 48.2 (testo 2) e 48.4 (testo 2), ma preannuncia la trasformazione di quest'ultimo in un ordine del giorno che solleciti il Governo a farsi carico del problema.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dichiara di condividere l'iniziativa del senatore Manca.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) sollecita un atteggiamento di maggiore apertura del Governo nei confronti delle esigenze degli operatori del mondo della cooperazione, che svolgono importanti attività educative e sociali per conto dei Comuni e lo fanno spesso da tanti anni, operando come se fossero dipendenti comunali. Insiste quindi affinché il Governo faccia uno sforzo ulteriore, alla luce dell'importanza delle funzioni che i suddetti soggetti svolgono e del fatto che il prossimo decreto conterrà importanti interventi a favore dei Comuni.

Il sottosegretario MISIANI afferma che il Governo è sensibile alle argomentazioni testé svolte, ma che, non essendovi ancora un punto di caduta comune, la soluzione più opportuna è quella di presentare un ordine del giorno.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 48.1.

Con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 48.8, che risulta respinto.

In riferimento all'emendamento 48.10, il sottosegretario MISIANI rassicura in merito al fatto che il Governo è consapevole della rilevanza

dei temi posti dall'emendamento in questione, ma è necessario individuare una nuova copertura, in quanto quella recata attualmente non è utilizzabile, non essendo possibile distogliere tali risorse dalla loro destinazione. Al momento, la cosa migliore sarebbe la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore MANCA (*PD*), ringraziato il rappresentante del Governo per la chiarezza della sua risposta, ritira l'emendamento 48.10, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 48.0.1, che risulta respinto.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si riprenderà l'esame di alcuni emendamenti precedentemente accantonati.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento precedentemente accantonato 1.1000/34 (testo 2) viene posto in votazione ed è approvato.

Il sottosegretario Laura CASTELLI propone una riformulazione del subemendamento precedentemente accantonato 1.1000/59, che è accettata dai proponenti.

Il subemendamento 1.1000/59 (testo 2) è posto in votazione ed è approvato.

Viene dunque posto in votazione l'emendamento 1.1000, come subemendato, che risulta approvato.

Viene poi approvato l'emendamento 1.5.

Il relatore PESCO (*M5S*) invita al ritiro dell'emendamento 5.8.

La senatrice ACCOTO (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 5.8, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la firma all'emendamento 17.0.3 (testo 2) che, previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 18.0.6 (testo 2), relativo al finanziamento delle case rifugio, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 18.0.6 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 19.7 è posto in votazione e risulta approvato.

Il sottosegretario Laura CASTELLI propone una riformulazione dell'emendamento 19.11.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformula l'emendamento 19.11 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 19.11 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa dunque all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 19.1000 del Governo, già accantonati.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/7 e lo ritira, in vista della presentazione di un ordine del giorno.

Il sottosegretario Laura CASTELLI segnala che il tema ad oggetto del subemendamento 19.1000/19 (testo 2) è confluito in una riformulazione che si accinge a proporre con riferimento all'emendamento 22.25.

Con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/90 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) ritira il subemendamento 19.1000/124, in vista della presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/141 e lo ritira.

Il subemendamento 19.1000/147 è posto in votazione, con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, e risulta approvato.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira il subemendamento 19.1000/162, in vista della presentazione di un ordine del giorno.

Con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/163 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira il subemendamento 19.1000/164.

Il RELATORE invita al ritiro del subemendamento 19.1000/182.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive il subemendamento 19.1000/182 e lo ritira.

Con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento 19.1000/185 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato. Posto in votazione, viene invece respinto il subemendamento 19.1000/194.

Si passa dunque alla votazione del subemendamento 19.1000/196 (testo 2) che, previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, risulta approvato, con conseguente assorbimento dei subemendamenti 19.1000/195, 19.1000/197 e 19.1000/199.

Posto in votazione, risulta altresì approvato il subemendamento 19.1000/217.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 22.

Il sottosegretario Castelli propone una riformulazione dell'emendamento 22.25.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 22.25 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Con parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 22.25 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Il relatore PESCO e il sottosegretario Castelli invitano al ritiro dell'emendamento 22.0.5 (testo 2), in quanto la sua formulazione non può, da un punto di vista tecnico, ricevere un parere favorevole.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede che l'emendamento 22.0.5 (testo 2) resti ancora accantonato per un ulteriore approfondimento.

La seduta, sospesa alle ore 20.55, riprende alle ore 21,30.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 22.02.5 (testo 2) in un testo 3, che viene accantonato.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 24.5 (testo 2) che, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene accolto.

È posto in votazione l'emendamento 25.2, sul quale è contrario il parere del presidente relatore PESCO (*M5S*) e del GOVERNO.

La Commissione respinge l'emendamento 25.2. Gli emendamenti 35.1 e 35.2, riformulati in testi 2, sui quali si esprimono favorevolmente il RELATORE e il GOVERNO, sono posti contestualmente in votazione, risultando accolti.

Con il parere favorevole del presidente relatore PESCO (*M5S*) e del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 35.0.3 (testo 2), che la Commissione approva.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede la votazione dell'emendamento 40.3, sul quale il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario.

L'emendamento 40.3, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 40.4 (testo 2) viene riformulato.

L'emendamento 40.4 (testo 3), sul quale si esprimono in senso favorevole il RELATORE e il GOVERNO, viene quindi posto in votazione, risultando approvato.

La Commissione approva successivamente la proposta emendativa 42.1.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) e il GOVERNO si esprimono favorevolmente rispetto all'emendamento 46.1 nella versione originaria, che, posto in votazione, risulta accolto.

Il senatore MANCA (*PD*) si riserva di ritirare la proposta 48.2, per trasformarla in ordine del giorno. Dopo che sono brevemente intervenuti sull'ordine dei lavori il PRESIDENTE e il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), il sottosegretario MISIANI invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 49 e 53, in quanto tali disposizioni sono destinate ad essere superate dai nuovi decreti-legge predisposti dal Governo.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) preannuncia la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 49.4 (testo 2).

Il PRESIDENTE specifica che tutte le proposte emendative riferite agli articoli 49 e 53 sono da considerarsi ritirate. In qualità di RELATORE si esprime favorevolmente sull'emendamento 54.0.2 (testo 3).

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 54.0.2 (testo 3) è approvato. Con il parere favorevole del presidente relatore PESCO (*M5S*) e del GOVERNO, è altresì posto in votazione e accolto l'emendamento 54.0.3 (testo 3).

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 54.3 e 54.0.1.

Poste successivamente in votazione, le proposte 54.3 e 54.0.1, sulle quali sono contrari i pareri del RELATORE e del GOVERNO, risultano respinte.

Aderendo a un invito del sottosegretario Laura CASTELLI, la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 55.0.10.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 56.9, sul quale si esprime favorevolmente il GOVERNO.

La Commissione approva quindi l'emendamento 56.9.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) ritira l'emendamento 56.14 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la votazione dell'emendamento 56.5, che la Commissione respinge.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 56.18 (testo 2), 56.21 e 56.40, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 55.0.3 per trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ritira l'emendamento 56.25 al fine della trasformazione in ordine del giorno.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 56.38 e 56.0.6.

Il sottosegretario Laura CASTELLI specifica che l'orientamento del Governo non è favorevole rispetto ad alcuna proposta riferita agli articoli 57, 59 e 60. Si esprime in senso favorevole rispetto all'emendamento 62.31, rilevando che gli emendamenti 62.30 e 62.33 potrebbero essere riformulati, in modo da risultare identici alla proposta 62.31.

Il sottosegretario MISIANI osserva che le finalità di tali proposte emendative, riferite alla provincia di Brescia, sono alla base di specifiche disposizioni del cosiddetto decreto liquidità.

Gli emendamenti 62.30 e 62.33 sono quindi riformulati, per renderli identici alla proposta 62.31.

Posti congiuntamente in votazione, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 62.30 (testo 2), 62.31, 62.32 e 62.33 (testo 2) risultano accolti.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) richiede la votazione degli emendamenti 62.8, 62.17, 62.0.2 (testo 2), 62.0.6, 62.0.9 e 62.0.14, rispetto ai quali esprimono parere contrario il RELATORE e il GOVERNO.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 62.8, 62.17, 62.0.2 (testo 2), 62.0.6, 62.0.9 e 62.0.14.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 62.19, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) fa proprio l'emendamento 62.35 e lo ritira al fine della trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sollecita una valutazione in relazione all'emendamento 62.0.23, in materia di causa di forza maggiore.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) sottoscrive e ritira l'emendamento 62.0.19, al fine della trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 63.0.1 e 63.0.2.

Posti successivamente in votazione, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 63.0.1 e 63.0.2 vengono respinti.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) richiede la votazione dell'emendamento 64.0.1 (testo 2).

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 64.0.1 (testo 2) viene messo ai voti, risultando respinto.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 64.6, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva l'omogeneità di alcune previsioni recate dall'emendamento 65.3 (testo 2) con disposizioni contenute nel decreto liquidità.

L'emendamento 65.3 (testo 2) viene quindi riformulato in un testo 3.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 65.25 e lo riformula in una versione identica al 65.3 (testo 3).

Gli identici emendamenti 65.3 (testo 3) e 65.25 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e accolti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sollecita una valutazione in merito alla proposta 65.0.10, che, su richiesta del GOVERNO, viene accantonata.

I senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) e MALLEGNI (*FIBP-UDC*) chiedono la votazione dell'emendamento 65.0.10, sul quale è contrario il parere del RELATORE e del GOVERNO.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 65.0.10.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 65.0.13 (testo 2), il quale risulta respinto.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) fa proprio e ritira, al fine della trasformazione in ordine del giorno, l'emendamento 65.0.2.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 65.0.6. Sollecita quindi la valutazione del Governo relativamente all'emendamento 65.0.17.

Il sottosegretario Laura CASTELLI manifesta un orientamento non favorevole, suggerendo comunque la trasformazione della proposta in ordine del giorno.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 65.0.17, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Il sottosegretario Laura CASTELLI suggerisce un'integrazione alla formulazione dell'emendamento 65.0.20.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) accetta di riformulare l'emendamento 65.0.20 nel senso indicato.

L'emendamento 65.0.20 (testo 2) viene quindi posto in votazione, risultando accolto dalla Commissione.

Su sollecitazione del senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) il sottosegretario Laura CASTELLI puntualizza che con il cosiddetto decreto-legge liquidità sono accolte le finalità alla base dell'emendamento 67.7.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 67.7.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 67.2 (testo 2), riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) interviene sull'emendamento 67.14, mettendone in evidenza la finalità. Accede quindi all'in-

vito del GOVERNO, ritirando la proposta, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) interviene in relazione all'emendamento 67.15, sul quale si esprimono favorevolmente il RELATORE e il GOVERNO.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 67.15.

Posto in votazione, l'emendamento 67.15 è accolto.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) ritira la proposta 68.13 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la votazione degli emendamenti 68.0.1 e 68.0.3.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 68.12, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 68.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 68.0.1 e 68.0.3.

Con il parere favore del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 71.4 (testo 3), posto in votazione risulta approvato.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) interviene ponendo in evidenza le finalità dell'emendamento 71.0.7, in materia di cedolare secca sul reddito da locazione di immobili a uso commerciale.

Il sottosegretario MISIANI esprime perplessità in relazione al carattere strutturale dell'insieme delle disposizioni proposte.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) pone in evidenza gli effetti positivi delle previsioni analoghe a quelle recate dall'emendamento precedentemente in vigore. Sollecita pertanto una riflessione da parte del Governo, anche in considerazione della prevedibile grave crisi del settore del commercio.

L'emendamento 71.0.7 viene quindi posto in votazione, risultando respinto.

È successivamente messo ai voti l'emendamento 71.0.10 (testo 2), che risulta approvato.

La Commissione accoglie altresì l'emendamento 71.0.16 (testo 2).

Intervenendo in relazione all'emendamento 71.0.4, il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che la contrarietà del Governo, motivata dalla natura strutturale delle misure proposte, è in contraddizione con la linea sostenuta in passato dal Partito Democratico, che aveva in precedenza sostenuto riforme strutturali proprio nel quadro di misure dettate da situazioni di urgenza.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 71.0.4, posto in votazione, risulta respinto.

Viene successivamente posto in votazione e respinto l'emendamento 71.0.13 (testo 2).

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 72.0.6 (testo 3), che risulta accolto.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*), dopo aver osservato l'esiguità delle risorse a favore degli italiani residenti all'estero, soffermandosi sui contenuti dell'emendamento 72.0.6 (testo 3), stigmatizza la scelta di destinare risorse pubbliche alle sole strutture dell'ICE, trascurando la rete estera delle camere di commercio.

Su sollecitazione del senatore MANCA (*PD*), il presidente PESCO fa presente che l'emendamento 72.0.11 deve considerarsi assorbito in conseguenza dell'accoglimento del subemendamento 19.1000/90 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) segnala l'emendamento 72.0.9 relativo al settore del turismo.

L'emendamento 72.0.9 viene sottoscritto dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e dai senatori dei Gruppi Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 72.0.9, che, posto in votazione, risulta accolto.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 72.2, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) interviene, segnalando l'emendamento 72.0.7.

Con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 73.3 viene posto in votazione, risultando approvato.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 73.4.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 74.

L'emendamento 74.9, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 78.

L'emendamento 78.1 (testo 3), viene posto ai voti congiuntamente agli emendamenti 78.7 (testo 3) e 78.8 (testo 3), di identico contenuto, e, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato assorbendo anche parzialmente gli emendamenti 78.9, 78.28 e 105.3.

Gli emendamenti 78.4 (testo 2) e 78.18, posti ai voti separatamente, col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 79.

L'emendamento 79.5, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 82.

Gli emendamenti 82.4 e 82.0.4 vengono ritirati in vista della trasformazione in ordini del giorno.

L'emendamento 82.3, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 83.

Gli emendamenti 83.14 (testo 2), 83.18 e 83.1000, posti ai voti separatamente col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, vengono approvati.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede al Governo di rivalutare l'emendamento 83.2, riservandosi, in caso contrario, di trasformarlo in ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 85.

L'emendamento 85.1, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 86.

L'emendamento 86.0.1 (testo 2), posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 86.0.2 (testo 2) viene ritirato in vista della trasformazione in ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 87.

L'emendamento 87.0.1, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene approvato.

Gli emendamenti 87.3 e 87.5 vengono ritirati in vista della trasformazione in ordini del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento relativo all'articolo 89.

L'emendamento 89.0.2, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 90.

L'emendamento 90.1 (testo 2), posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 91.

L'emendamento 91.6 (testo 3), posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Gli emendamenti 91.5 e 91.0.2 vengono ritirati in vista della trasformazione in ordini del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 92.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede al Governo di rivalutare l'emendamento 92.3.

Gli emendamenti 92.4 (testo 2) e 92.11, posti ai voti separatamente col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, vengono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 93.

Gli emendamenti 93.0.1 e 93.3 (testo 2), posti ai voti separatamente col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 94.

L'emendamento 94.0.1 (testo 2), a cui tutti i senatori della commissione chiedono di aggiungere la firma, posto ai voti congiuntamente all'e-

mendamento 22.0.2 (testo 2), di identico contenuto, col parere favorevole di relatore e Governo, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 95.

L'emendamento 95.1, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) espone l'emendamento 95.0.8, di sostegno al settore turistico.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) annuncia l'imminente presentazione di un ordine del giorno di tutta la maggioranza, che impegni il Governo a intervenire nel settore, nel senso indicato dall'emendamento in questione, nel prossimo decreto-legge previsto entro il mese di aprile.

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma l'intenzione del Governo di sostenere adeguatamente il settore del turismo.

L'emendamento viene pertanto ritirato in vista della trasformazione in ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 96.

L'emendamento 96.1, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 98.

L'emendamento 98.1, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 99.

L'emendamento 99.1 posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

L'emendamento 99.3, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 100.

L'emendamento 100.1 (testo 2), posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 100.2 viene ritirato e trasformato in ordine del giorno.

L'emendamento 100.3, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 101.

L'emendamento 101.3 (testo 2), posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 101.1, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 103.

L'emendamento 103.2 viene ritirato in vista di una possibile trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 103.1 (testo 2), dopo una breve discussione, viene ritirato in vista della trasformazione in ordine del giorno.

Gli emendamenti 103.4 (testo 2) e 103.21 (testo 3), posti ai voti separatamente col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, vengono approvati.

Gli emendamenti 103.20 e 103.6, posti ai voti separatamente col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, vengono respinti.

L'emendamento 103.7 (testo 2), posto ai voti congiuntamente all'emendamento 103.8 (testo 2), di identico contenuto, col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 103.0.2 (testo 2), col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 103.0.6 (testo 3), a cui la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede di aggiungere la propria firma, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 74.2 (testo 2), precedentemente accantonato, posti ai voti congiuntamente all'emendamento 74.0.1 (testo 3), di identico contenuto, col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 105.

L'emendamento 105.2, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e GOVERNO, viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 106.

L'emendamento 106.1, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 106.2 viene ritirato in vista della trasformazione in ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 107.

L'emendamento 107.7, a cui i senatori del Gruppo PD aggiungono la propria firma, viene ritirato in vista della trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 107.1, posto ai voti col parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) riformula l'emendamento 108.1.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 108.1 (testo 2), che viene quindi posto in votazione, risultando approvato.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sollecita l'attenzione del Governo relativamente alle procedure di notificazione di cui all'emendamento 108.1 (testo 2).

Il sottosegretario Laura CASTELLI fornisce rassicurazioni in tal senso.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 108.2, che risulta approvato.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) richiede la votazione degli emendamenti 109.2, 109.0.1 e 109.0.4.

In esito a successive distinte votazioni, gli emendamenti 109.2, 109.0.1 e 109.0.4 risultano respinti.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 109.3 (testo 2) e ritira l'emendamento 113.3, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il parere del RELATORE e del GOVERNO sull'emendamento 109.3 (testo 2) è favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 109.3 (testo 2). Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 109.6 (testo 2).

Con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 111.1, posto in votazione, è accolto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) segnala l'emendamento 111.2.

Il sottosegretario Laura CASTELLI assicura la disponibilità del Governo a valutare la materia oggetto della proposta emendativa.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 111.2 e lo ritira, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Viene posto in votazione l'emendamento 109.4, che la Commissione approva.

Interviene poi il sottosegretario MISIANI in relazione all'emendamento 112.0.3, che viene ritirato.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la votazione dell'emendamento 111.3 che, posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è respinto.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 109.9, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che venga posto in votazione l'emendamento 112.0.9, sul quale il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 112.0.9 è respinto.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) interviene soffermandosi sull'opportunità delle disposizioni in materia di proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale recate dall'emendamento 113.0.1.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) ritira, al fine della trasformazione in ordine del giorno, l'emendamento 113.3.

Il sottosegretario LAURA CASTELLI segnala l'orientamento favorevole del Governo relativamente alla riformulazione del comma 2 dell'emendamento 113.0.1.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) accetta di riformulare l'emendamento 113.0.1, espungendo il comma 1 e modificando il comma 2 nel senso indicato dal Governo.

L'emendamento 113.0.1 (testo 2) viene quindi posto in votazione, risultando accolto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'emendamento 113.0.3 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI motiva la contrarietà del Governo alla proposta 113.0.3 (testo 2), che, posta in votazione, risulta respinta.

Viene successivamente posto in votazione e approvato l'emendamento 115.1.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 120, che vengono ritirati.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, ritira l'emendamento 121.1.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 123.3, a condizione che venga soppressa la lettera *b*).

L'emendamento 123.3 (testo 2) è quindi posto in votazione, risultando approvato.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la votazione degli emendamenti 123.1 e 121.0.1.

In esito a successive e distinte votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 123.1 e 121.0.1 sono respinti.

Su sollecitazione del senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), il sottosegretario CASTELLI motiva la contrarietà del Governo all'emendamento 123.8.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 123.8, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

L'emendamento 123.7 viene sottoscritto e ritirato dal senatore Manca.

Con votazioni distinte, la Commissione approva successivamente gli emendamenti 123.9 e 124.1.

Il sottosegretario CASTELLI propone una riformulazione dell'emendamento 125.3, accolta dal senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), in modo da uniformare il contenuto alla proposta 125.2 (testo 2).

Sono posti contestualmente in votazione gli identici emendamenti 125.2 (testo 2) e 125.3 (testo 2), che risultano approvati.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 125.0.16.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento x1.1, riferito al testo del disegno di legge di conversione, che la Commissione approva.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

La Commissione approva altresì gli emendamenti 92.3 (testo 2) e 92.5 (testo 3).

Il sottosegretario CASTELLI suggerisce la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 22.0.5 (testo 3).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) rileva che la misura recata ha carattere straordinario e reca un onere finanziario puntualmente quantificabile.

Il sottosegretario MISIANI esprime perplessità in ordine alla possibile copertura finanziaria.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) rileva il consenso in merito alla proposta emendativa riscontrato in sede di confronto tra le forze di maggioranza.

Ha luogo quindi un breve dibattito, con interventi dei senatori ER-RANI (*Misto-LeU*) e PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) e della senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), nonché del sottosegretario MISIANI, il quale suggerisce la possibilità della previsione di un fondo di 10 milioni di euro presso la Presidenza del Consiglio come misura *una tantum* a beneficio delle famiglie del personale sanitario deceduto.

Resta quindi accantonato l'emendamento 22.0.5 (testo3).

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone una riformulazione dell'emendamento 125.0.8, accolta dalla senatrice CONZATTI.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che l'emendamento 125.0.8 (testo 2) viene sottoscritto anche dai senatori del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 125.0.8 (testo 2), che, posto in votazione, risulta accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione accoglie successivamente l'emendamento 39.1.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) aggiunge la propria firma alle proposte 10.0.1 e 19.1000/121 e le ritira, al fine della trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario MISIANI propone una riformulazione dell'emendamento 22.0.5.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) esprime perplessità sulla formulazione proposta.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) suggerisce alcune modifiche alla proposta del Governo.

Si passa all'esame dei restanti emendamenti del relatore, con l'intesa che i subemendamenti, laddove non venga richiesta la votazione, si intendono respinti.

Posti al voto separatamente, col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 17.0.2000, 19.1000/2000, 40.2000, 44.2000, 66.2000, 73.2000, 79.2000, 89.2000, 100.2000, 103.2000, 120.2000, 120.2001 e 121.2000.

L'emendamento 79.0.2000 viene ritirato dal RELATORE.

Viene poi messo in votazione e approvato il subemendamento 19.1000/171.

Successivamente, è approvato l'emendamento 19.1000, come subemendato.

Posto ai voti col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene altresì approvato l'emendamento 22.05 (testo 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le odierne sedute pomeridiane e notturna della Commissione bilancio, già convocate alle ore 15 e alle ore 20, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 2,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

(al testo del decreto-legge)

G/1766/214/5 (già emen. 16.0.1)

ZAFFINI, CIRIANI, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

è oramai acclarata l’esigenza, ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e *screening* epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema Sanitario Nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla pubblica, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da Covid-19, anche qualora esenti da sintomatologie;

a tal fine si rende necessario autorizzare la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementandolo di pari importo;

è inoltre indispensabile prevedere che tali risorse siano ripartite tra le Regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all’acquisto ed alla somministrazione di *test* rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della Salute; impegna il Governo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare tempestivamente ogni iniziativa idonea a procedere al più ampio monitoraggio e *screening* epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio.

G/1766/215/5 (già emen. 27.24)

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo dell'intero territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure – organiche ed efficaci – di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;

le misure di sostegno al lavoro e al reddito contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate e del tutto insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi, ed in particolare di determinate categorie già pesantemente penalizzate dalle politiche restrittive adottate negli ultimi anni;

considerato che:

il blocco di questi mesi delle attività produttive e professionali, che rappresentano l'ossatura del nostro sistema economico, sta ulteriormente aggravando le condizioni in cui versano da tempo la maggior parte dei liberi professionisti, soprattutto quelli più giovani;

le Partite IVA rappresentano lo snodo vitale per lo sviluppo, la competitività e la crescita economica della nostra Nazione, che vanno sicuramente supportate in una fase difficile come quella che stiamo attraversando;

un primo passo essenziale per dare loro ossigeno è intanto quello di cominciare ad intervenire sulle modalità di contribuzione a fini pensionistici per esse disposte;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di competenza volte a promuovere una decisa attività di sensibilizzazione nei confronti delle Casse nazionali di previdenza private affinché adottino forme di sospensione del pagamento

dei contributi minimi (soggettivi ed integrativi) da parte dei loro iscritti, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza.

G/1766/216/5 (già emen. 28.13 e 29.7)

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci - di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;

le misure di sostegno al lavoro contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate ed insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi e, in particolare, di determinate categorie quali i lavoratori domestici (*colf*, badanti, ecc.) che, di fatto esclusi dalla maggior parte di esse, risultano, in definitiva, fortemente danneggiati dal punto di vista economico, anche per effetto delle restrizioni fin qui adottate;

considerato che:

l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede la corresponsione di un'indennità per il mese di marzo in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; la corresponsione del contributo a tali lavoratori, tuttavia, è subordinata alla condizione che gli stessi abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020;

dalla concessione del contributo risultano, invece, esclusi quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che ora, a causa dell'epidemia in corso, non possono accedere a un nuovo contratto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative volte ad estendere i benefici anche alla categoria di lavoratori domestici e incrementare le forme di sostegno al reddito a loro tutela, e valutare altresì l'opportunità di estendere la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 29 anche a quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che a causa della persistente emergenza epidemiologica sono attualmente impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro.

G/1766/217/5 (già emen. 78.0.5)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, è necessario introdurre un taglio del cuneo fiscale a totale beneficio dei datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario;

è necessario che detto incentivo, sotto forma di riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese, sia di ammontare pari all'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario;

è inoltre indispensabile prevedere che possano richiedere di accedere al beneficio, per l'anno 2020, le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente che alla richiesta un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019, oppure, per le sole imprese costituite da meno di 18 mesi, del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020;

è opportuno infine prevedere che il beneficio descritto abbia una durata massima di 9 settimane;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente iniziative volte a introdurre un taglio del cuneo fiscale a totale beneficio dei datori di lavoro che hanno regi-

strato un calo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria e che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario, prevedendo a loro favore, per la durata massima di 9 settimane, un incentivo di ammontare pari all'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria.

G/1766/218/5 (già emen. 92.0.1 e 98.0.5)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

ad attivarsi in ogni sede al fine di assicurare l'esonero delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale delle aziende italiane che operano nel settore del trasporto delle merci e nel settore sanitario, nonché del personale medico sanitario, prevedendo contestualmente che gli oneri restino a carico dei concessionari autostradali.

G/1766/219/5 (già emen. 101.0.3)

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale che - oltre a compromettere seriamente la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico - sta mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale, soprattutto nelle zone maggiormente colpite;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territo-

rio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci -, anche di natura ordinamentale, volte a sostenere e promuovere il comparto medico-sanitario che - già fortemente penalizzato dai consistenti sicurezze e adeguatezza delle cure e dei servizi da offrire ai cittadini;

in questa fase emergenziale, del tutto evidenti sono le insufficienze e le carenze in cui versano la maggior parte delle strutture sanitarie, che si trovano quotidianamente a fronteggiare, in prima linea, un fenomeno drammatico e sconosciuto, prive dei basilari ed essenziali strumenti necessari (insufficienza dei respiratori polmonari, carenza di dispositivi di protezione individuale, inadeguatezza degli spazi a disposizione, ecc.) e in condizioni di inaccettabile precarietà anche per il numero insufficiente di medici, specialisti, infermieri e operatori tecnici, che, peraltro, si riduce ulteriormente per l'alto tasso di contagio cui essi sono esposti;

un passo assolutamente necessario - come da sempre si va sostenendo - è sicuramente quello di intervenire sulle modalità di accesso alle professioni mediche e, più nel complesso, dell'area sanitaria;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di competenza volte ad abolire finalmente il meccanismo del «numero chiuso» per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria, come richiesto anche dalla gran parte degli operatori del settore.

G/1766/220/5 (già emen. 3.5)

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

sin dall'inizio dell'epidemia si è assistito alla grave alterazione dei servizi telefonici di prenotazione degli accessi alle prestazioni sanitarie, che ne ha minato drasticamente la continuità,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, affinché i contratti di affidamento stipulati da regioni e province autonome e/o da aziende ed enti del servizio sanitario nazionale in scadenza entro il 31 maggio 2020, vengano prorogati al 30 settembre successivo;

ad evitare l'applicazione di penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti, in ragione dell'eventuale riduzione dei volumi di attività per cause oggettive non imputabili ai soggetti affidatari dei servizi, fino al 31 maggio 2020.

G/1766/221/5 (già emen. 6.7)

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica le strutture private accreditate hanno messo a disposizione le proprie risorse e la propria organizzazione al fine di dare adeguato supporto all'attività svolta dagli ospedali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, di carattere normativo ed economico, al fine di riconoscere alle strutture private accreditate, in caso di requisizione, il volume di *budget* riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata.

G/1766/222/5 (già emen. 25.4)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3 inerente il *bonus* pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa al congedo parentale, anche ai fisioterapisti ed ai farmacisti ospedalieri.

G/1766/223/5 (già emen. 26.3)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il provvedimento reca alcune norme sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sulla certificazione relativa a tali periodi, nonché sul trattamento dei lavoratori per altre ipotesi di assenza dal servizio per motivi di salute;

impegna il Governo:

per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici attestante una patologia cronica, immunodepressione o patologie oncologiche a equiparare i periodi di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.

G/1766/224/5 [già emen. 27.21 (testo 2)]

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, GARAVINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

i lavoratori frontalieri residenti in Italia sono circa 80.000 di cui circa 70.000 lavorano in Svizzera nel Canton Ticino e nel Cantone dei Grigioni. Molti di questi lavoratori sono impiegati in settori strategici come quello della Sanità e risultano essere determinanti in questo momento per sostenere le pressioni sul sistema sanitario locale per il contenimento dell'epidemia e la cura dei malati, mentre altri risultano impiegati in settori duramente colpiti come quello del turismo.

Fra questi una parte significativa (possiamo quantificarli in circa 6000 lavoratrici e lavoratori) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a causa dell'emergenza COVID-19.

Si tratta prevalentemente di lavoratori stagionali del settore turistico, (inclusi lavoratori somministrati e addetti alle pulizie) i quali, hanno concluso anticipatamente la stagione invernale con la prospettiva che anche la stagione estiva sia in parte compromessa;

impegna il Governo:

a valutare opportunità di riconoscere ai predetti lavoratori frontalieri stagionali le medesime indennità previste in questo provvedimento per le stesse categorie di lavoratori stagionali del turismo.

G/1766/225/5 (già emen. 38.0.3)

GARAVINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

l'interruzione delle attività economiche e lavorative ha comportato la sospensione anche dei tirocini formativi e di orientamento, con conseguente impossibilità per i tirocinanti di svolgere correttamente e adeguatamente tutto quell'insieme di attività e mansioni finalizzate, tra le altre cose, anche all'apprendimento e alla formazione in concomitanza dell'inizio della carriera lavorativa,

impegna il Governo:

a prevedere che i periodi di interruzione o sospensione dei tirocini formativi e di orientamento, disposti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid19, non concorrano al completamento degli stessi;

ad estendere tutte le disposizioni in materia di sostegno al lavoro di cui al presente decreto anche alla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

G/1766/226/5 (già emen. 48.0.9)

PARENTE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

durante l'attuale periodo di emergenza epidemiologica la maggior parte della popolazione è costretta a rimanere nelle proprie abitazioni, in conseguenza delle misure restrittive che sono state adottate per diminuire la diffusione dei contagi;

in tale contesto, assumono un ruolo di primissimo rilievo le organizzazioni del terzo settore, le quali sono impegnate quotidianamente nel garantire forme di assistenza e cura a tutti quei cittadini che si trovano in situazioni di disagio a causa proprio dell'epidemia e delle misure restrittive;

in particolare, sono necessarie forme di sostegno a tutte quelle organizzazioni che offrono diretta assistenza domiciliare alle persone che si trovano in una situazione di non autosufficienza,

impegna il Governo:

ad istituire un fondo destinato agli enti e alle imprese del terzo settore per promuovere azioni di assistenza e cura, inserite nel sistema socio-sanitario regionale, abilitando l'uso di soluzioni digitali e tecnologiche, e finalizzato a finanziare progetti per il miglioramento dei servizi e la qualità della vita domiciliare delle persone nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

G/1766/227/5 (già emen. 49.11)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

a estendere, ulteriormente rispetto alle previsioni del decreto-legge in esame, la portata Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 disponendo la ammissibilità alla garanzia del Fondo con percentuale di copertura pari al cento per cento in garanzia diretta per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, nonché per le PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le *start-up* innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per le attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari.

G/1766/228/5 (già emen. 56.1)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

l'attuale situazione emergenziale non colpisce duramente soltanto il tessuto produttivo del Paese, ma anche l'attività di lavoratori autonomi e a partita iva viene ridimensionata e danneggiata in maniera significativa,

impegna il Governo:

ad estendere le misure di sostegno finanziario previste dal presente decreto a favore delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita iva.

G/1766/229/5 (già emen. 57.4)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il comparto dello spettacolo ed i lavoratori ad esso afferenti risultano profondamente colpiti dalle misure adottate per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, a causa non solo della sospensione delle attività ma anche della cancellazione di eventi e manifestazioni,

impegna il Governo:

ad estendere anche ai lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica, le forme di garanzia di prima perdita su portafogli di finanziamenti, predisposte in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'attuale emergenza.

G/1766/230/5 [già emen. 61.14 (testo 2)]

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

impegna il Governo:

ad estendere le sospensioni dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria anche ai soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, hotel, ai soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale, ai soggetti che svolgono servizi di assistenza sociale residenziale; ad esten-

dere fino a dodici le rate mensili attraverso le quali effettuare i versamenti sospesi;

a sospendere altresì i versamenti delle riscossioni per il gioco del lotto ed i versamenti delle accise e dell'Iva sui tabacchi lavorati.

G/1766/231/5 (già emen. 61.21)

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

proprio in un momento nel quale ci si trova ad affrontare un'emergenza di dimensioni considerevoli, che sta mettendo a dura prova la stabilità psichica delle persone e rischia di esasperare situazioni di disagio all'interno delle famiglie, non può venire meno il supporto alle associazioni del terzo settore impegnate quotidianamente nel contrastare la violenza di genere e nell'offrire un'adeguata tutela a tutte le vittime di violenza,

impegna il Governo:

ad estendere le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti e dei contributi di cui all'art. 61 del presente decreto anche ai centri anti violenza e alle case rifugio.

G/1766/232/5 (già emen. 63.0.4)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

a differire, per i soggetti deputati all'attività di vigilanza nei confronti delle società cooperative, l'operatività dell'obbligo di segnalazione della condizione di crisi delle imprese agli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRJ).

G/1766/233/5 [già emen. 66.4 (testo 2)]

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

sin dall'inizio dell'epidemia i cittadini e le istituzioni hanno dimostrato una forte solidarietà e un notevole spirito civico, elementi che si rendono necessari in questi casi per affrontare con efficacia il momento delicato nel quale si trova il Paese;

in momenti drammatici come quello che l'Italia sta attraversando diventano cruciali le raccolte di fondi e le erogazioni a titolo di liberalità che vengono promosse al fine di disporre del maggior numero dei mezzi possibile per contrastare la diffusione dei contagi e apportare adeguate cure agli ammalati,

impegna il Governo:

a consentire ad enti e organismi pubblici diversi dalle società e le amministrazioni pubbliche di effettuare erogazioni liberali;

ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle donazioni, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, le erogazioni in denaro e in natura disciplinate dal presente decreto.

G/1766/234/5 (già emen. 80.1)

SUDANO, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha provocato numerose situazioni critiche e dannose nei confronti in particolare delle imprese e dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa,

impegna il Governo:

ad adottare misure fiscali, anche nella forma di credito d'imposta, a sostegno delle imprese situate in aree di crisi industriale complessa, finalizzate a supportare gli oneri per le contribuzioni alla previdenza obbligatoria e le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

G/1766/235/5 (già emen. 89.2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

le misure necessarie per arginare la diffusione dell'epidemia hanno previsto la sospensione della maggior parte delle attività economiche, comprese quelle del settore dello spettacolo e della cultura;

secondo le statistiche elaborate dalle associazioni di categoria, dalle prime ordinanze che hanno introdotto misure restrittive a fine febbraio, sino a tutti gli interventi attuati fino ad oggi, le perdite di fatturato per le aziende del settore si attestano a diversi centinaia di milioni di euro;

parimenti, un danno rilevante deriva anche dalla cancellazione o posticipazione di tutte le fiere, i festival, e le manifestazioni che erano previste in questi mesi,

impegna il Governo:

a prevedere misure economiche volte a ristorare le categorie di lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi gli operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica, per le perdite subite a causa dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

a destinare una parte delle risorse Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89 del presente decreto, anche al sostegno dell'industria fonografica, promuovendo altresì la creazione di campagne mediatiche finalizzate alla promozione del teatro e degli altri luoghi della cultura dopo la fine della sospensione delle attività conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

G/1766/236/5 (già emen. 102.3)

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, PARENTE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il personale sanitario, impegnato quotidianamente nel contrasto alla diffusione dei contagi e nella cura ai malati, necessita non solo di essere adeguatamente supportato e tutelato con misure che ne riducano i rischi per la salute e la sicurezza e ne determinino un impiego al lavoro consono con le esigenze di vita quotidiana e familiare, ma anche di essere integrato con il maggior numero possibile di medici afferenti alle diverse specializzazioni,

impegna il Governo:

ad ammettere, per tutta la durata dell'epidemia, a svolgere la funzione di medico anche a coloro in possesso di specializzazioni equipollenti ed affini a quella di medicina del lavoro.

G/1766/237/5 (già emen. 106.3)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo:

a rinviare al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione della redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la relativa convocazione da parte dell'assemblea.

G/1766/238/5 (già emen. 1.1000/24)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 del Governo all'articolo 1 del decreto-legge in conversione dispone misure straordinarie per l'accesso al Servizio sanitario nazionale e, in particolare, prevede che, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possa essere svolto con modalità a distanza;

con il subemendamento 1.1000/24 si specifica che tale svolgimento con modalità a distanza si svolga attraverso la redazione di un elaborato di una tesi e una sua dissertazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 19 febbraio 2009,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 1.1000/24, al fine di meglio specificare le modalità di svolgimento a distanza dell'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

G/1766/239/5 [già emen. 30.2 (testo 2)] [già emen. 90.2 (testo 2)]

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

la città di Parma, lo scorso anno, era stata scelta dal Ministero dei Beni culturali come Capitale della Cultura 2020;

in virtù di ciò, la città aveva predisposto un ricco programma di eventi culturali che, a causa della sopravvenuta pandemia da Covid-19, è stato sospeso a seguito dei necessari provvedimenti di distanziamento sociale posti in essere dal Governo per evitare il contagio,

impegna il Governo:

visto che ormai qualsiasi iniziativa culturale programmata per il 2020 appare ormai irrimediabilmente compromessa, ad estendere al 2021 il ruolo di Parma quale Capitale Italiana della Cultura, sarebbe un bel modo per garantire alla città ed a tutto il territorio regionale di non perdere questa straordinaria occasione a cui in molti hanno lavorato per assicurarne il successo.

G/1766/240/5 (già emen. 22.0.3)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

le implicazioni che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo e produrrà sul tessuto socioeconomico nazionale richiedono interventi tempestivi per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché per il sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

tra le misure previste dal decreto-legge in esame, ai sensi dell'articolo 19 è consentito l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, previsto per i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che consente di corrispondere al lavoratore un importo pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al medesimo per le ore di lavoro non prestate;

un'altra misura consiste nell'erogazione da parte dell'INPS, ai sensi dell'articolo 27, di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS;

l'articolo 44 reca infine una misura di sostegno destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, erogata attraverso il «Fondo per il reddito di ultima istanza»;

dette misure non si applicano ai lavoratori frontalieri, essendo questi ultimi dipendenti presso datori di lavoro esterni al territorio nazionale, ancorché i medesimi subiscano tutte le pesanti ripercussioni economiche che gravano sui lavoratori impiegati in Italia;

impegna il governo ad adottare provvedimenti di propria competenza al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei confronti dei lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza e riconoscere ai medesimi le forme di sostegno richiamate in premessa e destinate agli altri lavoratori italiani.

G/1766/241/5 (già emen. 48.4)

PARRINI, BOLDRINI, IORI, NANNICINI, MANCA, COMINCINI, STEFANO, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

considerato che:

l'articolo 48 del decreto stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti;

con gli emendamenti 48.4 e 48.1 si propone di:

- rendere possibile ai gestori che riceveranno dai comuni sia il corrispettivo per le nuove attività coprogettate che la quota aggiuntiva per spese fisse e generali (fino al massimo di quanto previsto nei bilanci dei Comuni al netto delle minori entrate) anche l'accesso alla CIG per le ore comunque non lavorate;

- chiarire che l'art. 48 riguarda oltre ai centri diurni per disabili anche i servizi educativi per gli alunni con disabilità in tutti gli ordini di scuola e non solo i servizi all'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia), nonché i centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili;

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate negli emendamenti 48.4 e 48.1.

G/1766/242/5 (già emen. 48.10)

IORI, VERDUCCI, MANCA, STEFANO, FERRARI, FERRAZZI, TARICCO, PARRINI, FEDELI, BINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e per il sostegno delle attività economiche;

premessi inoltre che:

il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ha previsto l'ulteriore sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

la chiusura delle scuole dal 4 marzo 2020 ha comportato gravi problemi per tutti i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a causa del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio;

impegna il Governo:

a prevedere un contributo forfettario mensile per ogni bambino con età da zero a tre anni e uno per ogni bambino di età superiore, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 230 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse stanziare per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G/1766/243/5 [già emen. 12.0.1 (testo 2)]

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

è acclarato che per affrontare adeguatamente l'evento dell'attuale epidemia sia necessario il ricorso alle conoscenze e agli strumenti delle discipline psicologiche e a tal fine è necessario che le risorse dei professionisti psicologi dipendenti e convenzionati siano coordinate e gestite in

forma dipartimentale in ogni Azienda Sanitaria onde garantire il migliore risultato nella tutela della salute e del benessere psicologico e garantire l'immediata ricollocazione del personale psicologo per l'attivazione degli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi ed emergenze così come ai sensi del DPCM 26 luglio 2006 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29.8.2006,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzino l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 13 giugno 2006, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati.

G/1766/244/5 (già subem. 1.1000/27)

DE POLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il nuovo articolo 2-ter, inserito con l'emendamento 1.1000, riporta il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 14/2020, che ora viene abrogato, e consente, in particolare, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale;

lo stesso articolo specifica, inoltre, che gli incarichi ivi previsti possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, limitatamente all'anno 2020, di conferire gli incarichi di tutti i ruoli, concorsi, selezioni, avvisi del Servizio sanita-

rio nazionale al personale, nel rispetto della normativa vigente, mediante procedure selettive da svolgersi con modalità a distanza.

G/1766/245/5 (già em. 5.7)

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI, TESTOR

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

dall'inizio dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, tutt'ora in corso, si è reso necessario l'acquisto di filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, in particolare per i medici, gli operatori sanitari e sociosanitari nonché per gli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario;

è quanto mai urgente prevedere lo stanziamento di risorse adeguate, il cui ammontare è valutato in almeno 50 milioni di euro per l'acquisto di tali dispositivi,

impegna il Governo,

a prevedere un congruo stanziamento di risorse economiche al fine di acquistare dispositivi per la protezione individuale e delle vie respiratorie per i medici, operatori sanitari e sociosanitari nonché per gli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario.

G/1766/246/5 [già em. 5.1 (testo 2)]

FANTETTI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione medica;

è singolare come tra i beneficiari dei finanziamenti non rientrino le aziende produttrici dei *test* immunocromatografici anche per coronavirus,

impegna il Governo,

ad adottare misure finalizzate ad assicurare congrui finanziamenti anche alle aziende produttrici dei *test* immunocromatografici anche per coronavirus.

G/1766/247/5 (già subem. 19.1000/59)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

in un momento in cui la crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 proietta dubbi sulla solvibilità del nostro paese, lo Stato ha il dovere di rappresentare il garante di migliaia di piccole e medie aziende che si rivolgono al sistema bancario per avere accesso alla liquidità al fine di continuare la propria attività di impresa;

il sistema bancario italiano è chiamato in questa fase così difficile per il nostro paese, a mettere a disposizione delle imprese, tutti gli strumenti possibili al fine di garantire una rete di sicurezza per i prestiti e i mutui;

nei sistemi bancari senza questa rete di sicurezza, i problemi di solvibilità di una particolare banca possono rapidamente indurre i titolari a ritirare i loro depositi presso altre banche. Questo mette in moto una crisi di liquidità che finisce per coinvolgere il sistema bancario nel suo complesso;

negli ultimi anni la garanzia dello Stato sui finanziamenti alle piccole e medie imprese è sensibilmente cresciuta, soprattutto nelle fasi economiche che vedono un arresto dei consumi e degli investimenti;

evitare sofferenze bancarie è di primaria importanza al fine di garantire la stabilità del sistema economico,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a far sì che per un periodo di almeno un anno dall'inizio della crisi epidemiologica da Covid-19, lo Stato, al fine di favorire la liquidità di famiglie ed imprese, garantisca il sistema bancario come prestatore di ultima istanza in caso di sofferenza bancaria.

G/1766/248/5 (già subem. 19.1000/69)

PICHELTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che:

l'organismo di investimento collettivo del risparmio, secondo quanto disposto dal testo unico per l'intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, è un organismo « il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata»;

negli ultimi anni, gli organismi di investimento collettivo del risparmio hanno assunto un ruolo centrale al fine di incentivare il risparmio e gli investimenti di migliaia di piccole e medie imprese;

è necessario anche in questa fase di complessità e incertezza determinata dalla diffusione della pandemia da coronavirus, garantire la continuità dell'operatività dei fondi comuni di investimento quale fattore essen-

ziale per l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari e per mantenere un elevato livello di fiducia dei risparmiatori;

le misure di sostegno ai soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia dovrebbero essere estese anche alle operazioni finanziarie descritte all'articolo 56, comma 2, del decreto che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure governative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19;

le misure di sostegno dovrebbero trovare altresì applicazione anche per organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti rateali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive,

impegna il Governo,

a riconoscere il ruolo rappresentato dagli organismi di investimento collettivo del risparmio valutando l'opportunità di assumere iniziative volte a fornire ad essi ristoro mediante l'adozione di misure di sostegno finanziario.

G/1766/249/5 (già subem. 19.1000/84)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 61 del decreto prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria per tutta una serie di soggetti di fondamentale importanza per l'economia del nostro paese;

sarebbe opportuno estendere tale sospensione anche a soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, abbiano realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo articolo,

tutelare l'indotto delle aziende che ruotano intorno a tali imprese è di fondamentale importanza per la salvaguardia del nostro sistema economico,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno dei termini di sospensione delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali coloro che, nel corso dell'anno solare precedente, abbiano realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nelle categorie previste dall'articolo 61.

G/1766/250/5 (già subem. 19.1000/86)

DE POLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 61 del decreto prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

i predetti versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

è quanto mai opportuno, date le difficoltà economiche che le aziende stanno vivendo, che il termine del 31 maggio 2020 venga posticipato alla fine dell'anno,

impegna il Governo,

visto il protrarsi della situazione di emergenza a valutare la possibilità di prorogare il termine del 31 maggio 2020 citato in premessa al fine di consentire alle imprese di garantire la propria continuità aziendale.

G/1766/251/5 (già subem. 19.1000/102)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, al fine di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia e per ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è quantomai necessario sostenere l'acquisto dei servizi erogati dall'impresa turistico ricettiva del nostro Paese consentendo ai contribuenti di detrarre una parte delle spese sostenute per l'acquisto di servizi ricettivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere le detrazioni delle le spese, dall'imposta lorda, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato;

a valutare la medesima detrazione delle spese sostenute per gli acquisti di prodotti italiani nel territorio nazionale.

G/1766/252/5 (già subem. 19.1000/107)

PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

l'articolo 65 del decreto legge in esame attribuisce per l'anno 2020 un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19, considerata la gravità della crisi economica e finanziaria di tutto il settore produttivo italiano,

impegna il Governo:

ad estendere il suddetto credito di imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, oltre che per gli immobili strumentali rientranti nei gruppi catastali C/1 anche per quelli rientranti nei gruppi catastali D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro), D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro), D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro) e D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente e a dispetto, contestualmente, nei confronti dei conduttori di detti immobili e degli affittuari di aziende che li comprendano, una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto.

G/1766/253/5 (già em. 74.2 e subem. 19.1000/136)

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, MOLES, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI, BERARDI, CAUSIN, MINUTO, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

è unanime l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'intero comparto sicurezza-difesa su tutto il territorio nazionale in soccorso della popolazione e per l'applicazione delle misure di sostegno e di sicurezza;

accanto alle Forze di Polizia cresce il numero di appartenenti alle Forze Armate impiegato anche con funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria;

risulta fondamentale l'apporto delle Forze Armate per gli ospedali da campo, per il trasporto delle salme delle vittime del Coronavirus, per le attività molteplici di grande valenza morale e di grande rilevanza sociale svolte dalle Forze Armate unitamente alle Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria),

impegna il Governo:

ad incrementare i fondi destinati agli straordinari per tutto il personale del comparto sicurezza-difesa, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle polizie locali, agendo sulla base di un principio di equiordinazione, considerato il valore delle prestazioni delle varie forze;

a rivedere i limiti individuali annuali vigenti per il lavoro straordinario delle Forze Armate e, anche per ridurre il monte-ore di recupero compensativo, a vantaggio dell'operatività dei militari, superando le spequazioni esistenti in un comparto equi ordinato.

G/1766/254/5 (già subem. 19.1000/215)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

appare evidente come l'attuale metodica di selezione per programmare gli accessi alle facoltà di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie è del tutto inadeguata, in quanto, la preparazione delle scuole medie superiori non permette attualmente una omogenea destrutturazione didattica dei corsi propedeutici al superamento dei test di ingresso e spesso nell'ultimo anno non viene trattato parte del programma per motivi di tempistica e opportunità didattica;

tali carenze determinano poi lacune nella preparazione dei candidati che contemporaneamente trovano conferma nel numero sempre crescente di scuole e istituti di formazione che si propongono sul mercato per la preparazione ai test d'ingresso;

la lacuna normativa è confermata dalle statistiche sui ricorsi amministrativi al TAR e al Consiglio di Stato che indicano come le procedure di creazione, somministrazione e valutazione dei test utilizzati nelle prove di ammissione siano indicative di fragilità strutturale e non solida formazione scientifica ma soprattutto di vulnerabilità normativa;

appare evidente la difficoltà di accedere ad un corso universitario con candidati di giovanissima età e basi di preparazione non omogenea con prove che consistono nel superamento di test come attualmente svolti;

ben più logico sarebbe il superamento di un colloquio tenuto da docenti di materie propedeutiche alla professione medica ma meglio ancora, al fine di valorizzare il ruolo della classe accademica delle nostre università, sarebbe l'iscrizione senza limiti al primo anno del corso di laurea e la valutazione alla fine del primo biennio o comunque la valutazione della media e dei tempi di esecuzione di alcuni esami che possono essere individuati come esami fondamentali per la valutazione dell'attitudine del giovane al successivo percorso formativo universitario e professionale medico;

occorrerebbe proporre un sistema di valutazione di ciò che si ritiene essenziale e fondamentale per il candidato e cioè l'attitudine a curare il paziente, a porsi accanto al paziente stesso, comprendendone le esigenze, valutandone la sintomatologia clinica e ottenendo quindi il risultato di unire la preparazione scientifica ad una componente umana di alto livello;

in questo momento così delicato per il nostro paese sarebbe opportuno svolgere una riflessione seria su eventuali soluzioni ad un problema che negli ultimi anni è diventato sempre più evidente e che sta privando migliaia di giovani della possibilità di avere un futuro professionale in ambito sanitario,

impegna il Governo:

ad aprire un dibattito sulla revisione della disciplina relativa all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie.

G/1766/255/5 (già subem. 19.1000/229)

GASPARRI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fa-

miglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni, sul piano operativo e soprattutto sul piano finanziario, è messa a dura prova dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19;

maggiori oneri ed entrate ridotte avranno un impatto negativo sui bilanci, approvati e in corso di approvazione,

impegna il Governo:

a consentire, nel corso degli anni 2020 e 2021, agli enti locali la possibilità di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

G/1766/256/5 (già em. 29.0.1)

DE POLI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

in questo periodo di emergenza sanitaria il settore del turismo è indubbiamente uno dei più colpiti dalla crisi economica con conseguenze negative sull'occupazione;

in particolare, la situazione del comparto turistico termale, già complessa prima dell'emergenza sanitaria, necessita di interventi urgenti per favorire la ripresa di tutto il settore, che assicurino immediata liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a prevedere immediate misure di sostegno alle imprese del settore termale, anche attraverso l'erogazione di un'anticipazione da parte delle aziende sanitarie locali in misura pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per cure termali rese in regime di accreditamento e il riconoscimento di un credito di imposta ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO

96.04.20, pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 633/1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente;

a far sì che le regioni riservino apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali.

G/1766/257/5 (già em. 27.13, 28.0.1 e 62.37)

PICETTO FRATIN, BERUTTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI, TESTOR

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'assenza di misure a sostegno dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, c.d. frontalieri, è una grave mancanza a cui porre rimedio nell'immediato;

molti lavoratori frontalieri hanno subito una riduzione del reddito del 50% e in tantissimi casi addirittura totale non avendo neanche la certezza che, dopo questa emergenza, possano riprendere a lavorare,

impegna il Governo:

ad estendere agli stessi l'indennità di 600 euro riconosciuta dal decreto legge ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prorogandola al mese di aprile, e a rivedere la c.d. Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori transfrontalieri, aumentando a euro 8.100, per il medesimo periodo, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

G/1766/258/5 (già em. 30.0.2)

CANGINI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SICLARI, TOFFANIN, GALLONE, BINETTI, CALANDRINI, RAUTI, TESTOR, MARTELLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta rendendo molto difficile l'assistenza di persone con disabilità che spesso hanno bisogno di un supporto permanente per lo svolgimento delle più elementari azioni quotidiane;

nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, sarebbe opportuno durante la fase di emergenza epidemiologica riconoscere ad un solo *caregiver* familiare convivente con la persona assistita, un contributo economico «una tantum»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo economico per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

G/1766/259/5 (già em. 23.0.6 e 65.0.16)

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sta comportando numerose difficoltà economiche alle famiglie che hanno alunni iscritti alle scuole paritarie;

le scuole paritarie sono un'importante risorsa per il nostro paese;
è quanto mai urgente prevedere un ristoro per le famiglie che durante la sospensione dell'attività didattica continueranno a versare la retta scolastica,

impegna il Governo:

al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, a prevedere la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo standard di sostenibilità per allievo» pari a 5.500,00 euro ad alunno.

G/1766/260/5 (già em. 27.9)

DE POLI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

all'articolo 27 del decreto legge si prevede il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IV A attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dall'indennità coloro che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

G/1766/261/5 (già em. 27.3, 27.11, 28.3 e 38.6)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

all'articolo 27 viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

all'articolo 28 si riconosce un'indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

all'articolo 38 si prevede, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere per un periodo congruo un'indennità congrua ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, non titolari di pensione o di rapporti di lavoro subordinato, ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie nonché gli agenti e rappresentanti di commercio, ai lavoratori dello spettacolo.

G/1766/262/5 (già em. 42.0.1)

MODENA, TOFFANIN, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) introdotti con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e sul loro livello di affidabilità fiscale;

dal periodo d'imposta 2018 gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e sono costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta;

questo strumento «burocratico» molto spesso non incontra le esigenze dei professionisti e soprattutto non tiene conto delle variabili legate al ciclo economico soprattutto quando esso subisce all'interno dello stesso periodo d'imposta significative turbolenze;

sarebbe quanto mai opportuno in questa fase di emergenza, ma anche negli anni successivi prevedere la sospensione degli Isa per venire incontro alle esigenze dei professionisti e dei piccoli imprenditori che hanno subito un forte arresto dei professionisti e dei piccoli imprenditori che hanno subito un forte arresto del proprio fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

a sospendere dal periodo di imposta 2020 e fino al 2025 gli Indici di affidabilità fiscale.

G/1766/263/5 (già em. 29.0.1)

DE POLI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

in questo periodo di emergenza sanitaria il settore del turismo è indubbiamente uno dei più colpiti dalla crisi economica con conseguenze negative sull'occupazione;

in particolare, la situazione del comparto turistico termale, già complessa prima dell'emergenza sanitaria, necessita di interventi urgenti per favorire la ripresa di tutto il settore, che assicurino immediata liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a prevedere immediate misure di sostegno alle imprese del settore termale, anche attraverso l'erogazione di un'anticipazione da parte delle aziende sanitarie locali in misura pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per cure termali rese in regime di accreditamento e il riconoscimento di un credito di imposta ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 633/1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente;

a far sì che le regioni riservino apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali.

G/1766/264/5 (già subem. 19.1000/91)

TESTOR, CONZATTI, DE BERTOLDI, PICCHETTO FRATIN

Il Senato

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il capo II del decreto legge reca «Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori»;

gli articoli 32, 33 e 34 del decreto legge recano proroghe termini per il sostegno dei lavoratori;

al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, le disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, sarebbe opportuno prorogare di almeno un anno le scadenze relativi agli impianti a fune;

per le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011 nonché per le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti, occorrerebbe valutare una proroga di un anno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a disporre le proroghe di cui in premessa.

G/1766/265/5 (già subem. 19.1000/42)

PICHELTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che:

l'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 sta causando ingenti danni anche al settore del florovivaismo;

a seguito delle misure adottate dal Governo che hanno disposto la chiusura delle vendite al dettaglio, il fermo dei mercati, il blocco dei grossisti, l'annullamento di tutte le celebrazioni religiose che rappresentano una delle fonti principali di consumo, unitamente alla difficoltà ad esportare la merce all'estero per i blocchi al confine e in dogana in diversi paesi Ue ed extra-Ue, i prodotti florovivaistici non trovano sbocchi commerciali e da ciò ne consegue che gran parte della produzione è destinata al macero,

occorrerebbe adottare misure per garantire la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di un Fondo per il sostegno del settore florovivaistico volto a garantire il riconoscimento alle imprese e ai soggetti operanti nel settore, di una congrua indennità per il 2020.

G/1766/266/5 (già subem. 19.1000/149)

VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 77 del decreto legge in esame autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali;

impegna il Governo:

al fine di garantire un adeguato programma di sanificazione di tutti gli ambienti e relative pertinenze afferenti alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, attraverso pulizia specialistica di fondo e disinfezione, a valutare la possibilità:

- di prorogare il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziare per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro;

- di qualificare i suddetti servizi di disinfezione e sanificazione, come servizi di pubblica necessità per un determinato periodo con la possibilità che gli stessi possano essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici;

- ad assimilare il personale delle imprese che svolgono i suddetti servizi presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari, agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio, con possibilità per lo stesso personale di accedere senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione.

G/1766/267/5 [già em. 22.0.9 (testo 2)]

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza legata all'epidemia da Covid-19 desta forte preoccupazione nel sistema produttivo, soprattutto dopo la scoperta di focolai in Italia. Ad oggi, la diffusione del Covid-19 in Italia sta causando ingenti impatti sul fatturato delle aziende, dovuti al forte rallentamento delle attività economica e alla sostanziale contrazione della domanda;

per fronteggiare la crisi economica e sociale indotta dalla progressiva espansione dell'emergenza epidemiologica, che ormai coinvolge l'intero territorio nazionale, è fondamentale garantire la liquidità delle imprese, fortemente compromessa dall'emergenza in corso, attraverso vari strumenti, tra cui quello di evitare l'aumento della pressione fiscale in questa delicata fase della nostra economia. Tanto più con l'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a colpire con effetti ancora non prevedibili specifici prodotti e imprese;

occorrerebbe neutralizzare nel 2020 l'operatività dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, denominati «MACSI», prevista dalla legge di bilancio per il 2020;

tale intervento consentirebbe di tenere conto della necessità di liquidità da parte di numerose filiere produttive, dalla chimica, alla trasformazione fino all'alimentare e alla catena di distribuzione;

in una situazione critica come quella attuale, che amplifica sensibilmente la fase di arretramento economico iniziata già da alcuni mesi, risulta essenziale sostenere la domanda interna, l'attività produttiva e l'occupazione;

tra l'altro, si tratta di una imposta che presenta diversi problemi di carattere applicativo per gli operatori e le stesse amministrazioni, che in questa delicata fase stanno affrontando prioritariamente le numerose criticità legate all'emergenza,

impegna il Governo:

considerata l'emergenza epidemiologica in atto, a valutare la possibilità di rinviare al 1° gennaio 2021 l'applicazione dell'imposta di cui ai commi da 634 a 652 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. «*plastic tax*».

G/1766/268/5 [già em. 22.0.10 (testo 2)]

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha improvvisamente e drammaticamente colpito il nostro Paese, oltre a costituire un grave pericolo per la salute pubblica, sta ingenerando una pesante criticità economica;

ad oggi, la diffusione del Covid-19 in Italia sta causando danni al fatturato delle aziende, dovuti al forte rallentamento delle attività economiche e alla sostanziale contrazione della domanda, nonché una crisi di liquidità;

per fronteggiare la crisi economica e sociale è fondamentale evitare l'aumento della pressione fiscale per non ridurre ulteriormente la domanda interna e la liquidità delle imprese;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto l'applicazione dal mese di ottobre 2020 dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. «*Sugar tax*»);

sarebbe opportuno in questa fase emergenziale, non aggravare ulteriormente le imprese di produzione e indirettamente il relativo indotto, di questa imposizione fiscale sospendendo l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge di bilancio per il 2020;

il settore in oggetto evidenzia, infatti, già da fine febbraio u.s. una gravissima contrazione in tutta la filiera, coinvolgendo tutte le fasi dalla produzione alla vendita al dettaglio;

la sospensione dell'entrata in vigore della tassa sul consumo di bevande analcoliche edulcorate permetterebbe di rinviare ad un momento consono i necessari approfondimenti sui diversi aspetti e sui possibili correttivi per promuovere una transizione oggi impossibile stante i contenuti della norma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rinviare al 1° gennaio 2021 l'applicazione dell'imposta.

G/1766/269/5 (già subem. 19.1000/7)

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 19 del decreto-legge reca disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;

in particolare, il comma 6 prevede che l'erogazione dell'assegno ordinario venga garantita anche dai Fondi di solidarietà alternativi (di cui all'art. 27 del D. Lgs. 148/2015 in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione), nel limite di 80 milioni di euro per il 2020, e che i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

l'articolo 26 del citato D.Lgs 148/2015 reca disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che l'erogazione dell'assegno ordinario di cui in premessa sia garantita anche dai Fondi di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 148/2015, al fine di estendere il finanziamento di cui all'articolo 19 citato, anche ai lavoratori marittimi.

G/1766/270/5 [già subem. 19.1000/124 (testo 2)]

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

occorre salvaguardare il regolare proseguimento delle attività condominiali assolutamente indispensabile in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo;

nel nostro Paese gli edifici in condominio sono circa 1.200.000, luoghi nei quali in questi giorni sono costretti a passare l'intera giornata la maggioranza degli italiani;

l'amministratore per mandato ricevuto in fase di nomina, ha l'obbligo giuridico di rappresentare i partecipanti al condominio, di garantire la sicurezza delle parti comuni e di compiere ogni atto conservativo necessario alla salvaguardia dello stesso (articolo 1130 del codice civile) ed occorre permettergli di continuare ad operare in sicurezza anche nell'interesse degli amministrati, dei fornitori e dei dipendenti del condominio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a tutela dei condomini e di chi lavora all'interno del condominio, l'obbligo per l'amministratore in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici;

a consentire che l'attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, possa svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19;

a consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti;

a consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile;

in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, a posticipare a 12 mesi la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31/07/2019;

a consentire che l'amministratore emetta quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, da riscuotere a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

G/1766/271/5 (già em. 55.0.3)

MALLEGNI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il turismo è il settore che a seguito dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, ha subito i maggiori danni economici;

tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, è ferma e le previsioni fino al mese di maggio p.v., indicano perdite di quasi 90 milioni di presenze di turisti tra italiani e stranieri, e oltre 500 mila stagionali a rischio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esentare, per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia auto-

noma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

G/1766/272/5 (già em. 62.0.23)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la sentenza n. 965 della Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1997, sancisce che può essere considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore quell'evento che impedisca la regolare esecuzione di un contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo;

le caratteristiche principali di straordinarietà ed imprevedibilità nel quale ricade la causa di forza maggiore, sono sicuramente rinvenibili a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

impegna il Governo:

a riconoscere, per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19, la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.

G/1766/273/5 [già emend. 1.0.4 (testo 2)]

ACCOTO, PICHETTO FRATIN, BAGNAI, MANCA, ERRANI, CALANDRINI, CONZATTI, STEGER

Il Senato,

premesso che:

l'eccezionalità e l'assoluta novità dell'emergenza sanitaria venutasi a determinare con il diffondersi dell'epidemia COVID ha imposto un impegno straordinario non prevedibile in un contesto di emergenza e oggettiva difficoltà del SSN,

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi molto rapidi, un tavolo di lavoro per approfondire il tema della responsabilità nei suoi vari aspetti;

al menzionato tavolo prenderanno parte rappresentanti del Governo, dei gruppi parlamentari, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e di tutte le rappresentanze dei soggetti interessati.

G/1766/274/5 (già emend. 29.0.4)

STEGER, ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, PESCO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

premesso che:

- il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

- nel giro di poche settimane è venuta meno la totalità della clientela. La domanda ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

- attualmente, solo pochissime strutture sono operative, per fornire supporto ai servizi essenziali (accoglienza di personale sanitario, addetti ai trasporti, forze dell'ordine, persone in isolamento, etc.), mentre la gran parte ha serrato i battenti o è comunque vuota;

- guardando al futuro, si registra una tendenza alla cancellazione delle prenotazioni ed una totale assenza di nuove prenotazioni anche in

relazione a periodi non soggetti alle restrizioni dettate dai provvedimenti delle autorità, anche molto distanti nel tempo;

- un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

ulteriori contraccolpi saranno connessi al fatto che molti lavoratori nelle scorse settimane hanno «consumato» il proprio periodo di ferie per far fronte al periodo di chiusura forzata delle aziende;

i tempi di diffusione dell'epidemia nei paesi che danno origine ai principali flussi turistici verso l'Italia comporteranno il sostanziale blocco dei turisti stranieri per la stagione estiva 2020 ed è probabile che determinino un notevole calo anche per i mesi successivi;

i ritmi della vita quotidiana sono stati alterati e c'è da attendersi che i tempi di «ritorno alla normalità» non saranno veloci; per molto tempo, le persone esiteranno prima di prendere un treno o un aereo, frequentare un luogo pubblico, etc.;

molti grandi eventi di primaria importanza sono stati annullati; le misure di distanziamento riducono la capacità dei mezzi di trasporto; le compagnie aeree hanno dichiarato che impiegheranno meno aerei e faranno meno voli, anche dopo l'uscita dall'epidemia, perché prevedono una caduta netta della domanda.

considerato altresì che:

- nel periodo compreso tra marzo e settembre si realizza l'80% dei pernottamenti registrati ogni anno nelle strutture turistico ricettive italiane;

- il 50% della clientela delle aziende turistiche ricettive è composto da turisti stranieri, che con ogni probabilità non si rivedranno in Italia prima della fine dell'anno;

- Cerved ha stimato che il fatturato del settore alberghiero italiano potrebbe subire, nel 2020, un calo di oltre il 70% rispetto all'anno precedente;

- la riduzione di fatturato si è verificata anche per effetto dei provvedimenti governativi che hanno imposto restrizioni all'ingresso nel territorio nazionale e agli spostamenti al suo interno ed allo svolgimento di attività produttive e sociali, manifestazioni ed eventi;

- la pressione fiscale che grava sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività ricettiva, già di per sé molto gravosa, è divenuta insostenibile a causa dell'azzeramento dei ricavi;

- molte imprese turistico ricettive, che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività aziendale, in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione o di affitto d'azienda pur in presenza di un sostanziale azzeramento dei ricavi;

- le imprese stagionali, che realizzano la gran parte del proprio fatturato annuo durante la stagione estiva, non potranno far fronte a molti dei propri impegni per un lungo periodo, almeno fino all'estate 2021;

- le misure di contenimento varate finora per il turismo italiano non offrono adeguata tutela ai lavoratori stagionali, che rischiano di perdere un intero anno di lavoro sia per quanto riguarda lo stipendio, sia per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione;

- in mancanza di una misura di protezione per gli stagionali, l'attuale situazione di incertezza non consentirà alle imprese di procedere a nuove assunzioni e, conseguentemente, potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle 500.000 assunzioni che, in un anno «normale», si verificano in Italia durante il periodo primaverile ed estivo;

- le agenzie di viaggio e turismo, in quanto imprese turistiche che esercitano attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi, di soggiorni e di ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti (accoglienza e assistenza), risultano particolarmente colpite dalla situazione di emergenza, che ha di fatto bloccato tutti i flussi turistici, sia dentro che fuori i confini nazionali;

- le attività extra alberghiere e agrituristiche risultano tra quelle maggiormente danneggiate dall'epidemia di COVID-19, è quindi necessario potersi avvalere di un complesso di misure compensative, innanzitutto attraverso l'estensione di alcune misure già previste nel decreto-legge 18/2020 «Cura Italia» e considerando ulteriori misure di compensazione fiscale e sostegno finanziario,

impegna il Governo:

a inserire nel primo provvedimento utile misure volte a mitigare l'impatto della crisi e a sostenere la ripresa della domanda turistica adottando, in particolare, i seguenti interventi:

a) esonerare le imprese turistico ricettive dai pagamenti da effettuare in relazione agli immobili iscritti nella categoria catastale D/2 alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e di imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni; stabilire che i suddetti pagamenti siano dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022; prevedere che, qualora il soggetto obbligato al pagamento delle suddette imposte non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva, l'agevolazione sia subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto si-

milare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

b) sostenere le imprese turistico ricettive che operano in regime di locazione immobiliare e in regime di affitto d'azienda, riconoscendo un contributo o un credito d'imposta proporzionale all'ammontare del canone, sino al completo superamento della fase di contrazione del mercato turistico;

c) prorogare sino al 31 dicembre 2020 tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché relativi a tutti gli adempimenti e versamenti tributari, nazionali e locali, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dovuti dalle imprese turistico ricettive, incluse quelle relative al periodo d'imposta 2019, consentendo di effettuare i relativi pagamenti in 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2022;

d) salvaguardare i disoccupati stagionali che hanno esaurito la durata della NASpI a loro disposizione e che non sono stati in grado di riprendere la loro attività lavorativa a causa dell'emergenza coronavirus; prevedere un incentivo volto a favorire la riassunzione dei lavoratori stagionali del settore turismo, riconoscendo uno sgravio contributivo ai datori di lavoro;

e) ristorare la perdita di fatturato subita dalle imprese turistico ricettive, riconoscendo un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive;

f) incentivare i contribuenti a svolgere un periodo di vacanza in Italia, riconoscendo un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive e valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a sostenere ed incentivare il turismo, assegnando ad ogni nucleo familiare una Carta elettronica denominata «Card Turismo», dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, che può essere utilizzata nell'arco di un anno per effettuare soggiorni nelle strutture ricettive che hanno sede sul territorio nazionale;

g) sospendere fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nei confronti delle imprese turistico ricettive in relazione alle forniture dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani;

h) depenalizzare le sanzioni applicabili al titolare della struttura ricettiva in caso di mancato o ritardato versamento dell'imposta di soggiorno;

i) a valutare la possibilità di prevedere misure di ristoro per gli Enti locali al fine di compensare il mancato gettito dei tributi locali, della tassa di soggiorno e di altre entrate connesse anche indirettamente al settore turistico, e di garantire la disponibilità di risorse per far fronte alle impellenze sopravvenienti nei bilanci già nel breve periodo e conseguentemente per la programmazione e rilancio futuro dei medesimi enti;

j) prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012;

k) misure di ristoro, compensazione fiscale e sostegno finanziario al fine di tutelare l'attività delle strutture turistiche extralberghiere e agrituristiche dai danni connessi all'emergenza COVID-19;

l) prevedere misure di sostegno alla liquidità delle imprese del settore turistico-alberghiero, con particolare riguardo per le agenzie di viaggio;

m) prevedere l'istituzione di un fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva, che dovrà necessariamente adattarsi alle nuove esigenze correlate al virus;

n) a rafforzare le iniziative di promozione turistica a livello internazionale, realizzando urgentemente una campagna straordinaria di comunicazione, anche avvalendosi di ENIT, tenuto conto del prossimo inizio della stagione turistica balneare;

o) a valutare l'opportunità di prevedere specifici incentivi per chi utilizza mezzi di trasporto ecologici e sostenibili per gli spostamenti ai fini di esigenze turistiche, evitando l'utilizzo delle autovetture private;

p) a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse per la formazione del personale dipendente di aziende turistico-ricettive, con priorità per le attività formative specificamente destinate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, al fine di ridurre l'impatto ecologico delle attività svolte;

q) a valutare l'opportunità di prevedere, in ragione dell'emergenza in atto che mette a rischio la stagione turistica, la sospensione della corresponsione dei canoni per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, ad eccezione dei Comuni per i quali risulta in vigore una normativa speciale.

r) prevedere la sospensione temporanea dei pagamenti dei crediti vantati da banche, intermediari finanziari e qualsiasi operatore di credito, nei confronti delle imprese turistico-ricettive;

s) prevedere l'accesso agevolato per le imprese turistico ricettive al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 49 del presente decreto, disponendo altresì che Amministrazioni e soggetti titolari di Sezioni speciali del medesimo Fondo o programmi Ue possano integrare i finanziamenti concessi e che le disponibilità del medesimo Fondo possano essere incrementate mediante versamento di contributi anche da parte di enti e società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici;

t) prevedere la sospensione temporanea dei termini di versamento dei canoni di concessione demaniale, nonché estendere le misure previste per le imprese turistico ricettive anche alle strutture ricettive e ricreative.

G/1766/275/5 (già emend. 7.0.2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

in questa fase di emergenza, il servizio di trasporto merci, anche a domicilio, risulta essere necessario per garantire la disponibilità di merci e prodotti, il che consente anche ad alcune attività commerciali di poter continuare ad operare, seppure nel rigoroso rispetto delle misure governative relative al COVID-19 e finalizzate al contenimento del contagio,

impegna il Governo:

al fine di consentire il più agevole svolgimento di servizi di recapito a domicilio di prodotti, reso particolarmente necessario in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e delle regolamentazioni adottate, si rende necessario sospendere, per il periodo di durata dell'emergenza, alcuni adempimenti e requisiti per l'accesso alla professione e al mercato di autotrasporto di merce, con veicoli di peso totale a terra inferiore a 3,5 tonnellate.

G/1766/276/5 (già emend. 19.11 e 19.1000/4)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

l'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di la-

voro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

nel dettaglio, si prevede la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza, di presentare domanda di concessione dei trattamenti menzionati con causale «emergenza COVID-19» e per le relative domande vengono introdotte alcune semplificazioni procedurali;

Seppur l'attuale formulazione della norma prevede lo svolgimento dei predetti adempimenti entro un termine contingentato (3 giorni), tali passaggi rappresentano comunque un aggravio procedurale a carico delle imprese che, nella fase emergenziale in corso, hanno piuttosto bisogno di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori interessati da riduzioni o sospensioni dell'attività in modo veloce e snello, inoltrando direttamente la domanda all'INPS, che verifica la sussistenza dei presupposti di legge, garantendo in ogni caso la conoscenza alle organizzazioni sindacali dell'avvenuta richiesta,

impegna il Governo:

a semplificare ulteriormente la procedura di richiesta per l'accesso all'assegno ordinario, eliminando l'obbligo, per il datore di lavoro, di consultazione ed esame congiunto e lasciando la sola previsione dell'invio della comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, prevedendo al contempo che la possibilità di chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS riguarda non solo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, ma anche i datori di lavoro già destinatari dell'assegno ordinario, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 148/2015, erogato dal Fondo di Integrazione Salariale.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» sono soppresse, conseguentemente le parole «della comunicazione preventiva» sono sostituite dalle seguenti «la comunicazione preventiva, anche in via telematica»;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «Il predetto trattamento» sono sostituite dalle seguenti «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».

G/1766/277/5 (già emend. 29.0.1 e 19.1000/14)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

con messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, l'INPS ha fornito dei chiarimenti in base ai quali talune prestazioni assistenziali locali devono essere dichiarate nella domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF), per formare il reddito familiare rilevante ai fini dell'accesso e della quantificazione dell'ANF;

tale interpretazione viene ad invertire una prassi che fino ad ora vedeva l'esclusione di prestazioni assistenziali, come i «trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge» dalla base di calcolo;

l'effetto di tale interpretazione va a discapito del sostegno alla famiglia e alla natalità, portando alla perdita del diritto o alla riduzione dell'importo di una prestazione essenziale prevista a livello statale a seguito dell'erogazione di prestazioni integrative da parte degli enti locali,

impegna il Governo:

a chiarire, mediante interpretazione autentica, che ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.

G/1766/278/5 (già emend. 21.28 e 19.1000/8)

STEGGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

l'articolo 22 del decreto-legge all'esame consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga,

per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni, di cui ai Titoli I e II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;

al comma 6, si prevede in particolare che i trattamenti, concessi con decreto della regione o della provincia autonoma, siano erogati esclusivamente dall'INPS, la quale provvede all'erogazione delle prestazioni in esame, mediante pagamento diretto ai beneficiari, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-ter del D.lgs. n. 148 del 2015;

tale previsione rappresenta una restrizione, in quanto il datore di lavoro, pur potendo ed essendo disponibile a farlo, non può in alcun modo anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti si troveranno a non percepire alcun reddito fino all'autorizzazione della domanda e al relativo riconoscimento e pagamento diretto da parte dell'INPS, che in questo momento non è, comprensibilmente, in grado di rispondere in maniera tempestiva al gran numero di richieste pervenute giornalmente,

impegna il Governo:

ad introdurre apposita modifica normativa, volta a consentire al datore di lavoro l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, come già previsto per le procedure di Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) o per i fondi solidarietà, includendo l'opzione di scelta nella domanda da inoltrare all'INPS, con conseguente recupero del credito vantato da parte del datore di lavoro.

G/1766/279/5 (già emend. 33.2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2015 stabilisce che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;

nella versione attuale dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 all'esame, è previsto che per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro;

tale disposizione normativa comporta che i beneficiari della NASpI che non presenteranno l'istanza dell'indennità di disoccupazione entro 8 giorni dalla data di cessazione del loro rapporto di lavoro, godranno dell'ammortizzatore sociale con decorrenza dal giorno successivo alla domanda se presentata entro il 68esimo giorno e dal sessantottesimo giorno nel caso di presentazione nel nuovo periodo prorogato;

pur trattandosi di una facilitazione per alcuni, la previsione non risolve il problema di molti lavoratori che hanno perso il proprio lavoro a causa dell'attuale situazione emergenziale e che, date le circostanze, non sono riusciti a presentare la propria domanda di NASpI in tempo utile, in modo da ottenere un sussidio nell'immediato (l'erogazione immediata dell'indennità) già dal primo giorno di disoccupazione,

impegna il Governo:

per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a fare salva la decorrenza della prestazione a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

G/1766/280/5 (già emend. 38.0.2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

il comparto agricolo e agroalimentare sono gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso nel nostro Paese;

a causa della mancanza di manodopera, ingenti quantità di frutta e verdura rischia di non essere raccolta con grave danno all'intero comparto agricolo e agroalimentare;

per favorire il reclutamento di manodopera da parte delle imprese agricole i cui lavoratori sono impossibilitati ad effettuare la prestazione a causa dell'emergenza sanitaria, è necessario consentire il ricorso al con-

tratto di prestazione occasionale anche oltre i limiti attualmente previsti dalla normativa vigente, relativi alle tipologie di aziende agricole, alle categorie di prestatori utilizzabili, ai valori massimi di compensi e alla durata massima della prestazione,

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provvedimento utile, che la disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'art. 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sia applicabile su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo art. 54-*bis*.

G/1766/281/5 (già emend. 62.19)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

l'articolo 62 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

la disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti, e prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro,

impegna il Governo:

a sospendere, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi e dei settori di appartenenza, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

G/1766/282/5 (già emend. 68.12)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

l'articolo 68 sospende, tra gli altri, i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;

la riscossione tramite ingiunzione per conto degli enti territoriali (enti o organismi pubblici affidanti) può avvenire anche da parte di altri soggetti, elencati all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quali ad esempio, per la Provincia autonoma di Bolzano, la società Alto Adige Riscossioni Spa, di cui all'articolo 44-*bis* della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1,

impegna il Governo:

a introdurre apposita previsione normativa volta a precisare che la sospensione dei termini di versamento per la riscossione tramite ingiunzione di pagamento non si applica solamente agli atti emessi dagli enti territoriali, ma anche agli atti emessi, per conto degli enti/organismi pubblici affidanti, da parte dei soggetti elencati all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

G/1766/283/5 (già emend. 91.0.2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

la situazione derivante dall'emergenza COVID-19, nonostante lo sforzo effettuato con il decreto all'esame, è assolutamente insufficiente per sostenere le micro e piccole imprese: il calo di fatturato, le difficoltà

di approvvigionamento di materiali, il blocco sostanziale delle esportazioni dirette ed indirette si trasformano in carenza di liquidità e gli interventi con cassa integrazione e moratoria non sono sufficienti per abbattere i costi di gestione che devono comunque essere sostenuti nonostante il calo di fatturato;

la necessità di liquidità troverà, dopo l'emergenza, una risposta sempre più esigua da parte del credito bancario, che ancorché garantito dai meccanismi di garanzia pubblica potenziati, sarà gravato da una lievitazione dei costi del rischio/posizioni in default, attese anche le regole europee, le quali non possono non essere tenute in considerazione;

l'eventuale prolungamento ipotizzato dell'emergenza, che coinvolge tutte le micro e piccole imprese, incluse quelle che hanno avuto il coraggio di investire in questi ultimi anni, alimenterà ancora di più il tasso di insolvenza, creando condizioni ancor più gravi,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad agevolare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, anche attraverso la concessione di mutui agevolati e la destinazione di apposite risorse, al fine di garantire loro la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza.

G/1766/284/5 (già emend. 106.2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

l'articolo 106 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data (se successiva) in cui resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19;

i commi 4 e 5, in particolare, mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante,

impegna il Governo:

ad estendere anche alle società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, la possibilità di riunirsi per lo svolgimento delle sedute dei rispettivi organi mediante il ricorso alla videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

G/1766/285/5 (già emend. 109.9)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premessi che:

l'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti;

parimenti, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le variazioni al bilancio di previsione potrebbero essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare sarebbe tenuto ad adottare con legge i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata,

impegna il Governo:

per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a consentire che le variazioni al bilancio siano adottate con delibera della Giunta, con successivo obbligo di ratifica, entro un termine prestabilito, da parte del Consiglio.

G/1766/286/5 (già emend. 1.3)

ERRANI, STEFANO, ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, STEGER, PESCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premessi che:

la pandemia da virus COVID-19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha indotto il Governo a individuare responsabilmente ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie;

il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico, sovraccaricato per il significativo tasso di contagio attribuito al COVID-19 rispetto alla necessità di erogare cure con particolare riguardo alla popolazione più debole e più anziana, nonostante notevoli criticità e debolezze profonde trascinate in tanti anni di insufficiente finanziamento, sta affrontando questo passaggio difficile - come anche riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità - in modo straordinario con tutte le sue forze e le sue risorse umane, innanzitutto medici, infermieri e operatori sanitari che stanno lavorando senza sosta negli ospedali, e medici di medicina generale nonché il personale del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 in prima linea nel contatto sul territorio con i cittadini, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, garantendo la tutela dei beni primari della vita e della salute dei cittadini;

anche dopo lo stanziamento di notevoli risorse per la sanità disposte dal decreto cura Italia, occorre continuare a rilanciare un servizio sanitario pubblico equo e universalistico che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini;

considerato che:

in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 individua al Titolo I specifiche misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, e prevede poi ulteriori disposizioni recanti un complesso di misure connesse destinate al sostegno economico delle famiglie e dei soggetti più fragili del nostro Paese;

l'articolo 18 decreto legge «cura Italia» (Rifinanziamento fondi), in particolare, dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo I del dl, oltre che per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. Al comma 4, per far fronte agli oneri dell'articolo 18, si fa rinvio alla clausola di copertura del decreto prevista al successivo articolo 126 - (Disposizioni finanziarie) - che prevede pertanto alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge con l'autorizzazione ad emettere titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

anche in vista dell'adozione del provvedimento normativo più ampio ed organico di aprile annunciato dal Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prevedere:

1) un ulteriore incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per mobilitare maggiori risorse a fronte dell'emergenza COVID-19 con l'obiettivo di: a) aumentare in modo più significativo per il 2020 il «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e il «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità al fine di elevare la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impegnato a far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del virus COVID-19; b) conferire maggiori benefici contrattuali per il personale sanitario; c) prevedere per i medici, gli operatori sanitari e sociosanitari che operano negli ospedali specifiche forme di indennità aggiuntive; d) garantire l'assunzione di personale sanitario nei reparti di assistenza COVID-19 e nel Set-118, soprattutto attraverso lo scorrimento delle graduatorie di idonei e la stabilizzazione dei precari della sanità con almeno un anno di anzianità lavorativa pregressa, ivi compresi medici non strutturati, infermieri, operatori sociosanitari, operatori socio assistenziali, personale dei servizi di pronto soccorso; e) prevedere altresì per il personale Servizio di Emergenza -Urgenza Territoriale 118 la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020, il riconoscimento dell'indennità di rischio biologico, la previsione di un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali e contrattualizzare il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Set 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente;

2) in relazione alla conseguente sospensione delle attività ordinarie per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutelare la salute dei soggetti più vulnerabili, la promozione di un programma straordinario per l'implementazione della medicina territoriale, che diventerà sempre più elemento decisivo per il contenimento della diffusione del virus, in modo condiviso con le Regioni e le province autonome di Trento e Bol-

zano, prevedendo un congruo finanziamento, attraverso la valorizzazione del ruolo e della funzione dei medici di medicina generale in integrazione con i servizi territoriali ali;

3) di avviare un programma straordinario per una rimodulazione strutturale della rete assistenziale ospedaliera con particolare riferimento ai PS e alle terapie intensive e subintensive tesa a favorire anche la ripresa dell'attività assistenziale ordinaria;

4) di emanare linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca: a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2; b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria; c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2;

5) di emanare le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione;

6) per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie o di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge incentivando in tal modo il rientro dall'estero delle professionalità sanitarie italiane;

7) interventi di monitoraggio che assicurino su tutto il territorio nazionale un incremento e un'adeguata fornitura dell'acquisto dei dispositivi di protezione personale, garantendone l'utilizzo innanzitutto agli operatori sanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, fino agli operatori delle residenze sanitarie assistenziali come a coloro che lavorano nell'ambito sanitario e svolgono servizi di sanificazione, perché possano lavorare in condizioni di sicurezza, nonché di respiratori e ventilatori polmonari, per estendere in maniera capillare le disposizioni riguardanti il potenziamento delle diagnosi e prevenire la diffusione del virus;

8) al fine di garantire una tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, che l'analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS del Sistema Sanitario Nazionale, possa essere effettuata attraverso i dispositivi medici - individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma - per l'analisi e la rilevazione, anche rapida e ad impiego di termociclatori, della sindrome respiratoria acuta causata dal COVID-19;

9) di stabilire che la rilevazione della presenza del COVID-19, è effettuata agli operatori sanitari impegnati nell'assistenza di pazienti COVID-19, al personale della Protezione civile e agli operatori esercenti funzioni di pubblica sicurezza che hanno avuto contatti con casi confermati della malattia diffusiva, con conseguente gestione del periodo di sorveglianza anche per i relativi familiari e stabilendo, ove necessario, la periodicità e la priorità di accesso a tale intervento in base al livello di rischio documentato;

10) la possibilità di favorire, in previsione dell'assunzione di personale infermieristico collocato a riposo, l'iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del trattamento di quiescenza;

11) una semplificazione in questo periodo di emergenza per i requisiti di accesso ai benefici per i bisogni dei pazienti con disabilità, comprese quelle derivanti da neoplasie del sangue, nonché percorsi di garanzia che le pubbliche amministrazioni prevedano servizi di promozione scolastica e di inclusione non solo per i bambini da tre mesi a sei anni ma anche agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

12) una implementazione delle piattaforme digitali per la comunicazione a distanza e la telemedicina allo scopo di mantenere la funzionalità della rete dei servizi territoriali rivolti alle persone più fragili e accrescere l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari sul territorio;

13) misure per la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi da garantire nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati;

14) un incremento di risorse per la misura del voucher baby-sitting da estendere anche per le ostetriche, gli assistenti sanitari, i tecnici sanitari della prevenzione e le altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 e per gli ausiliari addetti alla sanificazione, prevedendo che, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID19, le aziende sanitarie e ospedaliere possano individuare, d'intesa con le Organizzazioni Sanitarie, al loro interno, le unità operative e le professionalità sanitarie a cui riconoscere un valore economico maggiore del-

l'attività prestata in regime straordinario rispetto ai valori definiti dal CCNL in vigore;

15) un incremento delle risorse da destinare al finanziamento di contratti di formazione specialistica, in modo da assorbire nel tempo l'imbutto formativo tra il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e l'accesso alla formazione medica specialistica post-lauream, indirizzando le risorse aggiuntive in modo prioritario nella formazione di medici specialisti in aree strategiche per la gestione di epidemie;

16) al fine di aumentare il numero di test effettuati e ridurre i tempi di diagnosi, una rete organica tra i laboratori delle Aziende Sanitarie, degli IRCCS, delle Università e dei laboratori privati designati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dotati di strumentazione validata e in possesso dei requisiti individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, per effettuare l'analisi e la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal coronavirus, favorendo l'utilizzo dei test rapidi solo laddove abbiano ricevuto evidenze sulle loro performance e utilità operativa e siano stati validati dall'Iss;

17) l'avvio, al fine di rispondere con flessibilità e duttilità alla difficile crisi organizzativa e sanitaria che si sta attraversando con l'emergenza COVID, di un piano straordinario per l'emergenza sul sistema dei servizi di salute mentale;

18) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, di un «Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare», per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, incentivando un'attività di assistenza domiciliare su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare della persona assistita, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

19) che le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, possano avvalersi delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche;

20) di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità sociale», finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale legate alle pari opportunità, discriminazione e violenza di genere, promozione per il sostegno e

il benessere della famiglia incluso l'accesso a beni primari, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, iscritti nei rispettivi registri, nonché enti di promozione sportiva e a finanziare anche un numero verde diretto a fornire informazioni e assistenza ai cittadini nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

21) l'istituzione di un apposito fondo per le «vittime del dovere», destinato a sostenere tutte le famiglie dei soggetti che in ragione del loro incarico «in prima linea» sono deceduti per essere stati contagiati nello svolgimento del loro ufficio, quali medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, farmacisti, personale amministrativo del servizio sanitario nazionale e dei servizi pubblici essenziali in generale, dipendenti delle forze dell'ordine, dipendenti di esercizi essenziali quali addetti a negozi di alimentari, trasportatori e in generale addetti alle filiere produttive essenziali;

22) che gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali già previste dal decreto legge «Cura Italia», siano attribuiti anche nei confronti delle donazioni verso gli ospedali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

23) all'aumento dei fondi stanziati per la ricerca, in particolare in ambito di ricerca biologica, farmacologica e medica;

24) provvedere adeguatamente alla tutela dei detenuti e alla prevenzione della diffusione del contagio nelle carceri.

G/1766/287/5 (già emend. 19.1000/121)

ACCOTO, CONZATTI, ERRANI, MANCA, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

con il decreto-legge in esame vengono mobilitati importi per circa 1,1 punti percentuali di PIL, dei quali oltre il 96 per cento (circa 19,5 miliardi di euro) dal lato delle uscite. Il provvedimento contiene le prime indispensabili misure finalizzate a sostenere i bilanci di famiglie e imprese, a contrastare il calo del reddito in atto, ma anche ad evitare fallimenti e licenziamenti che andrebbero a intaccare la crescita potenziale del nostro Paese. Una parte degli interventi - per oltre 3 miliardi di maggiori spese nette - sono destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria, mentre le altre

misure mirano a contenere le spinte recessive causate dal diffondersi dell'epidemia;

gli interventi per il mercato del lavoro costituiscono il pacchetto più rilevante dal punto di vista quantitativo e si articolano in una serie di norme tese a estendere la rete degli ammortizzatori sociali e degli altri strumenti di integrazione del reddito alla gran parte dei lavoratori colpiti, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalle forme contrattuali;

circa un terzo degli interventi (3,4 miliardi) è destinato all'attivazione degli ammortizzatori sociali: per le attività sospese o ridotte a causa dell'emergenza sanitaria si prevede l'applicazione - per un massimo di nove settimane - degli strumenti ordinari di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e assegni a carico dei fondi di solidarietà); la concessione di trattamenti ordinari di integrazione al reddito è estesa anche alle aziende per le quali è già attiva la cassa integrazione straordinaria o ai datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale. Per i lavoratori che non hanno accesso a tali tutele è prevista l'applicazione della cassa integrazione in deroga;

ulteriori risorse (3,5 miliardi) sono utilizzate per l'erogazione di un'indennità una tantum dell'importo di 600 euro per il mese di marzo a favore di una parte dei liberi professionisti, degli autonomi e dei lavoratori di specifici settori (agricoltura, turismo e spettacolo), nonché per la costituzione di un «Fondo per il reddito di ultima istanza» a beneficio dei lavoratori che hanno ridotto, sospeso o cessato la propria attività lavorativa. Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro che hanno invece continuato a prestare servizio nella sede di lavoro è prevista la corresponsione di un premio di 100 euro per il mese di marzo (per una spesa complessiva di circa 0,9 miliardi);

alcune disposizioni sono rivolte al sostegno dei lavoratori che devono occuparsi dei figli fino a 12 anni di età a seguito della chiusura delle scuole e prevedono la concessione per il 2020 a decorrere dal 5 marzo di 15 giorni di congedo ordinario retribuito al 50 per cento o in alternativa la fruizione di un voucher pari a 600 euro per l'utilizzo di servizi di baby-sitting (l'impatto di tali misure è valutato complessivamente in circa 0,8 miliardi in termini di maggiore spesa). Viene anche disposta per i mesi di marzo e aprile l'estensione di 12 giorni del periodo di permesso retribuito per i fruitori della legge 104/1992 (con un impatto di circa 0,4 miliardi);

considerato che:

l'obiettivo del Governo, come ampiamente ribadito dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese, confermando, ampliando e rafforzando le misure nei prossimi provvedimenti, anche con importanti investimenti per dare liquidità alle imprese;

in questa situazione di emergenza internazionale senza precedenti appare necessario riflettere sulla possibilità di ampliare tutti gli strumenti di welfare disponibili, in modo da rendere immediatamente fruibile a co-

loro che hanno risentito o risentiranno degli effetti economici connessi con l'epidemia e che risultano non coperti da altre misure uno strumento di protezione e sostegno economico e sociale;

dalle prime stime risulta che siano circa tre milioni i cittadini italiani che è che in questo momento non hanno alcun sostegno al reddito e che necessitano di un aiuto concreto per affrontare la crisi economica. L'esigenza di assicurare una forma di protezione per tutti risponde alla preoccupazione inevitabile per la tenuta complessiva del tessuto sociale che è destinata ad aumentare con il prolungarsi, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'epidemia, della necessità di chiusura delle attività e di permanenza a casa. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di una parte di cittadini ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a condurre un'esistenza dignitosa;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alle famiglie e ai lavoratori, sono indispensabili, dunque, ulteriori interventi urgenti su tale fronte,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità di:

fare fronte alle specifiche esigenze esposte in premessa, stanziando ulteriori risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire che, ove la situazione emergenziale si prolungasse, possa costituire strumento di emergenza idoneo ad erogare prestazione di sussistenza a chi non può contare su redditi sufficienti, prevedendo aiuti finanziari ancora più generalizzati, a cui accedere con modalità semplificate, destinati a tutti coloro che risultano privi di una componente reddituale e patrimoniale sufficiente all'interno del nucleo familiare;

tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socioassistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, stanziare ulteriori risorse specificamente destinate a sostenere l'attività di Comuni e Regioni nei servizi di assistenza sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

estendere le misure di sostegno e di integrazione del reddito anche ai lavoratori occasionali e ai lavoratori domestici;

allungare i periodi per i quali, in caso di perdita involontaria del lavoro, si possa beneficiare di NASPI e DIS-COLL;

riconfermare anche nei prossimi interventi legislativi il riconoscimento dell'importo di 1000 euro spettante ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, in ragione della loro particolare funzione nell'ambito dell'emergenza;

intervenire sull'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), in modo che lo stesso si avvalga nello svolgimento delle funzioni legate all'erogazione delle prestazioni per l'emergenza epidemiologica di intermediari abilitati e che siano attuate tutte le opportune forme di semplificazione per le domande relative alle prestazioni spettanti in relazione

all'emergenza epidemiologica, quali l'utilizzo di «personal identification number» («PIN») semplificati;

elevare la capienza del «fondo di ultima istanza» per indennizzare tutti i lavoratori autonomi esclusi e anche i professionisti iscritti agli ordini, in ragione del protrarsi dell'emergenza e della conseguente contrazione delle attività.

G/1766/288/5 (già emend. 54.5)

ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene misure che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l'autorizzazione. Il decreto-legge definisce interventi che incidono sul 2020 per oltre 25,1 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e che rappresentano la prima indispensabile risposta che il Governo e le forze di maggioranza hanno fornito per la protezione e il sostegno della salute dei cittadini e per la tutela delle attività economiche;

l'incertezza relativa alla durata e all'entità della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nel resto del mondo rende difficile al momento definire la quantificazione delle conseguenze economiche;

è di tutta evidenza che in questo momento le priorità sono il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L'azione di Governo deve garantire dunque le risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio e degli interventi di cura a favore dei contagiati, per mitigare le conseguenze dell'aumento dei casi da trattare e, al tempo stesso, deve offrire certezze e garanzie per mettere le imprese in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;

come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella memoria trasmessa per l'esame del decreto-legge «Cura Italia», in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile per «preservare la

capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita e per ridurre le difficoltà di lavoratori e famiglie»;

il Governo ha già annunciato all'indomani dell'adozione del decreto-legge in esame di essere pronto ad assumere ulteriori provvedimenti in funzione dell'evoluzione della crisi. I margini di azione si sono ampliati con il riconoscimento da parte delle Istituzioni europee della sussistenza delle condizioni per l'attivazione della «*general escape clause*» del Patto di stabilità e crescita;

inevitabilmente altre risorse dovranno essere stanziare ed utilizzate nei prossimi provvedimenti per affrontare le difficoltà economiche di tutti i soggetti che andranno incontro a cadute del reddito e che necessitano di interventi di sostegno;

considerato che:

il decreto-legge contiene alcune disposizioni finalizzate a sostenere i soggetti che in ragione degli effetti negativi derivante dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica si trovano in situazioni di difficoltà economica a causa della perdita di lavoro o comunque in ragione di una significativa riduzione di reddito;

la principale misura in tale ambito è il rafforzamento del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge. L'accesso al Fondo, che prevede la sospensione per 18 mesi delle rate e un contributo per il pagamento degli interessi, era già stato ampliato a favore dei lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per effetto delle misure di emergenza adottate dal Governo con il decreto-legge 9 del 2020. La nuova norma contenuta nel provvedimento in esame estende l'accesso al Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito un calo significativo del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019, e aumenta il contributo per gli interessi relativi alle rate sospese, innalzandolo al 50 per cento del totale. Ai fini dell'accesso al Fondo, è stato inoltre eliminato il limite massimo di 30.000 euro certificato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per far fronte alla maggiore operatività, al Fondo sono assegnate risorse pari a 400 milioni;

sempre a tutela delle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi economici derivanti dalla situazione di emergenza in atto, l'articolo 103, al comma 6, sospende fino al 30 giugno l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, emessi per qualsiasi causa. Tale misura appare necessaria per fronteggiare il problema di migliaia di famiglie con un provvedimento esecutivo in corso le quali, nonostante le restrizioni previste, rischiavano di dover lasciare le proprie abitazioni senza la possibilità concreta di reperire soluzioni abitative alternative;

considerato, inoltre, che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione

del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie non perdano la casa e, allo stesso tempo, che i costi dell'emergenza non ricadano solo sulle proprietà;

il rafforzamento temporaneo del Fondo Gasparri, al fine di contribuire a ridurre le tensioni finanziarie di fasce di mutuatari particolarmente esposte agli effetti negativi della crisi, insieme al blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2020, rappresentano misure importanti per il sostegno abitativo, ma permangono, tuttavia, il problema per le famiglie che pagano un canone in affitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni economiche dei soggetti destinatari delle misure di sostegno previste all'articolo 54 del decreto-legge in esame, tenuto anche conto che in alcuni casi l'affitto è al contempo una componente non trascurabile del reddito delle famiglie proprietarie;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno all'accesso all'abitazione, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, tenuto conto che il Fondo di sostegno all'affitto dispone di una dotazione del tutto insufficiente ad affrontare tale emergenza ed è uno strumento invece fondamentale per sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà, potendo prevenire le morosità incolpevoli che nella condizione economica attuale rischiano di aumentare. La dotazione di 50 milioni per ciascuno dei tre anni a partire dal 2020 è una cifra largamente al di sotto di quanto sarebbe necessario, ancor più in un momento come quello attuale;

il-Fondo inquilini morosi non ha una dotazione sufficiente per sostenere e proteggere le persone che vivono o vivranno questa difficoltà. Lo stesso fondo per come è strutturato e organizzato non garantisce l'attribuzione del sostegno economico con l'urgenza di cui ci sarà bisogno. Servono, inoltre, criteri chiari e trasparenti per individuare chi può usufruire del sostegno per il pagamento del canone di locazione,

impegna il Governo:

a stanziare risorse aggiuntive per un ulteriore rafforzamento del «Fondo Gasparri», al fine di ricomprendere nella platea dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo, per l'anno 2020, tutti coloro che risultino privi di una componente reddituale in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;

a reperire ulteriori ingenti risorse necessarie a rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad incrementare di almeno 100 milioni di euro la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di supportare tutti coloro che non possono far fronte al pagamento dei canoni di locazione;

a prevedere che l'erogazione dei suddetti fondi avvenga direttamente tramite i comuni, tenendo conto delle domande pervenute ai medesimi Comuni, e prevedendo una semplificazione delle procedure per l'accesso all'erogazione dei contributi;

a prevedere che i soggetti interessati possano accedere al Fondo affitti presentando domanda al comune, preferibilmente con modalità informatiche, richiedendo un contributo nella misura del 70% dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie per una durata massima di 6 mesi da erogare direttamente alla proprietà dell'immobile, fino a esaurimento del fondo;

ad individuare i criteri per l'accesso ai contributi, con particolare riguardo al reddito ISEE, alle comunicazioni con la proprietà e agli elementi preclusivi;

a prevedere, a partire dalla comunicazione della richiesta del contributo, l'esenzione per il proprietario che non ricorre a procedure di sfratto dal pagamento dell'IMU e delle imposte reddituali per tutto il periodo della sospensione;

a prevedere che il beneficio possa essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

a stanziare ulteriori risorse specificamente destinate all'erogazione di contributi per il sostegno dell'affitto in favore degli studenti universitari fuori sede;

ad adottare idonee misure finalizzate a prevedere la possibilità per i conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo che versano nelle seguenti situazioni: a) lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti di attività non incluse nell'elenco delle attività essenziali; b) studenti e lavoratori fuori sede rientrati nel Comune di residenza; c) dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid 19, di optare per una delle seguenti richieste:

1) ricontrattazione del canone con il proprietario per il periodo di «emergenza Covid 19»;

2) richiesta al Comune di versamento di parte non inferiore al cinquanta per cento del canone al proprietario dell'immobile.

a sospendere per la durata di sei mesi, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le famiglie che hanno contratto finanziamenti per gli acquisti di beni, che garantisca la sospensione del pagamento delle rate senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;

a fare fronte alle esigenze sia dei proprietari di immobili locati che non percepiscono i relativi canoni di locazione che degli affittuari impos-

sibilitati a pagare in ragione degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto sul reddito, adottando misure finalizzate a:

1) prevedere l'estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 65 per gli immobili della categoria catastale C1 anche agli immobili ad uso abitativo e introdurre la possibilità di cessione del credito d'imposta ai proprietari degli immobili;

2) valutare l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali, in forma di credito d'imposta, per i proprietari di immobili che non procedono alla risoluzione del contratto a fronte del mancato pagamento, specificando altresì che il predetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e prevedendo l'adozione di modalità semplificate ed esclusivamente informatiche da parte dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione delle predette misure.

G/1766/289/5 [già emend. 49.4 (testo 2) e 56.14 (testo 2)]

ACCOTO, STEGER, CONZATTI, ERRANI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

il decreto-legge in esame reca i primi interventi urgenti ed indispensabili finalizzati prevalentemente ad assicurare e mantenere livelli adeguati di liquidità. Complessivamente con il provvedimento in esame vengono destinati al sostegno della liquidità delle imprese 4,7 miliardi nel 2020, a cui si aggiungono, sempre nello stesso anno, minori entrate per la sospensione dell'attività di accertamento per 0,8 miliardi e alcuni incentivi tributari per le spese legate in modo specifico alla emergenza sanitaria (crediti di imposta sia per gli oneri di locazione di negozi e botteghe per il mese di marzo sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro per complessivi 0,4 miliardi);

in base a quanto riportato in un Comunicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze di descrizione dei provvedimenti che sono poi confluiti nel decreto-legge in esame, le misure di liquidità e garanzie assicurerebbero all'economia reale liquidità e maggiore accesso al credito per 350 miliardi di euro;

gli interventi adottati a sostegno della liquidità utilizzano tre direttrici principali: 1) misure di sostegno attraverso il sistema bancario, con il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art.49), la moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie

imprese (art. 56) e il supporto alla liquidità delle grandi imprese (art. 57); 2) agevolazioni tributarie, con la concessione di un credito di imposta, rimborsabile, commisurato alla presenza di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) relative a perdite pregresse e deduzioni ACE non ancora utilizzate; 3) sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria e dei termini in materia di accertamento, riscossione e processo tributario;

come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio nella memoria trasmessa per l'esame del provvedimento, «gli interventi sembrano rispondere alle diverse esigenze di sostegno alla liquidità. La sospensione dei pagamenti tributari - a complemento della estensione della cassa integrazione - permette alle imprese di utilizzare le liquidità residue per gli altri oneri inderogabili. L'incentivo alla cessione dei crediti deteriorati, potrebbe garantire alle imprese ulteriore liquidità via rimborso/compensazione dei crediti di imposta a fronte di deduzioni dalle basi imponibili (perdite pregresse e ACE) difficilmente utilizzabili nell'anno in corso per le mutate prospettive economiche. Infine, l'estensione del sistema delle garanzie verso il sistema bancario dovrebbe essere sufficiente a mantenere adeguati livelli di finanziamento attraverso i canali ordinari del sistema creditizio»;

considerato che:

le misure sempre più restrittive poste in essere dal Governo e dalle singole Regioni e il rallentamento del commercio internazionale, indotto anche dalle decisioni di altri Paesi, stanno producendo per molte imprese una repentina, seppure temporanea, riduzione dei ricavi. Tuttavia, le imprese dovrebbero poter continuare a sostenere alcuni oneri inderogabili, quali quelli relativi ai finanziamenti contratti, alle retribuzioni dei dipendenti, ai pagamenti ai fornitori e agli oneri di natura tributaria, al fine di evitare che si generino effetti a cascata sul sistema economico. È inevitabile che questa situazione, in assenza di adeguati interventi di sostegno, sia per i lavoratori che per le imprese, comporti per la maggior parte delle imprese situazioni temporanee di crisi di liquidità, che risultano ancor più rischiose ai fini della sopravvivenza sul mercato per quelle che già presentavano segnali di difficoltà finanziaria, in ragione delle maggiori esposizioni debitorie e dei livelli di liquidità inadeguati;

in questo momento le priorità dell'azione del Governo e delle forze di maggioranza devono essere il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L'azione pubblica deve garantire le ulteriori risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio - inclusa la messa in sicurezza delle attività produttive ed economiche, a partire da quelle essenziali e non interrompibili - e deve offrire certezze e garanzie per indurre le imprese a non licenziare i propri dipendenti e per metterle in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;

la dimensione e la complessità della crisi rendono molto difficile in questa prima fase sostenere le imprese e, soprattutto, il protrarsi della crisi rendono difficile valutare quanto le misure già adottate siano sufficienti a sostenere le imprese nell'affrontare in futuro l'emergenza COVID-19;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di adottare ulteriori interventi urgenti per garantire il sostegno alla liquidità delle imprese,

impegna il Governo:

- a porre in essere ogni opportuna iniziativa finalizzata a:

1) garantire alle imprese l'accesso a prestiti a tasso zero di medio-lungo periodo, con percentuali di garanzia dello Stato fino al 100 per cento;

2) stanziare ulteriori ingenti risorse per la creazione di un Fondo speciale di garanzia, allo scopo di rendere immediatamente ottenibile e fruibile un voucher di garanzia pubblica da poter utilizzare per ottenere nuova liquidità presso banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito;

3) estendere la garanzia pubblica di cui al numero 2) ai settori maggiormente colpiti, anche attraverso finanziamenti concessi con Strumenti Finanziari Partecipativi, con rimborsi flessibili legati al fatturato o ad altri parametri di bilancio, prevedendo che le rate di rimborso del prestito collegate all'andamento aziendale siano flessibili temporalmente e quantitativamente, al fine di evitare alle aziende crisi da sovraindebitamento;

4) estendere ulteriormente la concessione della garanzia dello Stato, di cui ai numeri precedenti, a tutte le attività imprenditoriali, al fine di garantire che siano ricompresi fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività attualmente escluse dall'accesso ai Fondi di garanzia già vigenti;

5) incentivare la concessione gratuita di garanzia pubblica al 100 per cento verso nuova liquidità netta concessa;

6) favorire la creazione di piattaforme digitali private e vigilate dal regolatore, che abbiano accesso a mercati internazionali, per la concessione di prestiti verso aziende in possesso di voucher garanzia pubblica;

7) favorire la creazione di piattaforme digitali private vigilate dal regolatore, a cui possano avere accesso anche acquirenti retail, per la compravendita di crediti certificati verso P.A.;

- ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a:

1) estendere le garanzie del fondo centrale di garanzia PMI alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

2) eliminare ogni limitazione all'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa;

3) includere nella garanzia del Fondo anche le operazioni relative all'allungamento della scadenza dei finanziamenti

4) introdurre la possibilità che la garanzia sia concessa senza applicazione del modello di valutazione oggi previsto, prevedendo che la medesima garanzia sia concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/ o sconfinanti deteriorate, mantenendo comunque l'esclusione per le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria;

5) estendere, sia sotto il profilo temporale (60 mesi invece che 18 mesi meno un giorno) che quantitativo (25 mila euro invece che 3 mila euro), i nuovi finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo;

6) estendere anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai Comuni, agli enti locali, alle Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, la possibilità, oggi prevista solo per le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

- a valutare l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo, la garanzia anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, prima del 22 febbraio 2020;

- a valutare l'opportunità di prorogare tutte le scadenze relative alle misure di sostegno finanziario previste dal comma 2 dell'articolo 56 del presente decreto-legge, relative alla moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2020 prevedendo altresì, che gli Istituti di credito non abbiano l'onere di verificare l'autocertificazione con cui le imprese richiedenti dichiarano di aver subito una riduzione della liquidità o dell'attività imprenditoriale a causa del Covid-19;

- ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, le misure sulla moratoria per i mutui e i prestiti, anche ai soggetti attualmente esclusi, in particolare alle associazioni riconosciute e alle fondazioni che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro, e a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali, prevedendo altresì che per le imprese beneficiarie delle misure agevolative per l'acquisto di beni strumentali («cosiddetta nuova sabatini»), la predetta sospensione non rilevi ai fini del rispetto del requisito relativo alla durata del finanziamento non superiore a 5 anni;

- a sospendere, fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato «Centrale dei Rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994;

- ad ampliare la platea di beneficiari delle disposizioni previste dall'articolo 65 anche ad altre categorie catastali e ad estendere la durata temporale del beneficio anche ai mesi di aprile e maggio, tenuto conto del prolungamento delle misure di contenimento;
- a valutare l'opportunità di introdurre, con i prossimi provvedimenti, una moratoria per il pagamento degli affitti di immobili commerciali fino alla fine del prossimo settembre nonché la possibilità di prevedere riduzioni temporanee dei canoni di locazione dei medesimi immobili, affiancando a tali interventi misure di agevolazione fiscale per i locatori, anche agevolando la trasferibilità dei crediti d'imposta concessi al locatario in ragione dell'emergenza Covid-19;
- a valutare l'opportunità di prevedere misure premiali per i fornitori che cedono beni e servizi a titolo di sconto, premio o abbuono, relativi a fatture emesse entro il 30 giugno 2020;
- a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi di sostegno in favore delle imprese collegate alla filiera del turismo;
- ad accelerare le procedure di aggiudicazione di lavori, di concessione di contributi, e di liquidazione di spese da parte della pubblica amministrazione.

G/1766/290/5 (già emend. 1.1000/15)

TRENTACOSTE, RICCIARDI, NOCERINO, LOREFICE, MOLLAME

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),

premessi che:

l'emendamento del Governo 1.1000, alla lettera *b*), capoverso «Art. 2-*bis*», comma 5, prevede che: «fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al compe-

tente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza»,

impegna il Governo:

a prevedere che i suddetti incarichi di lavoro autonomo possano essere conferiti anche al personale sanitario degli istituti penitenziari collocati in quiescenza.

G/1766/291/5 (già emend. 1.1000/47)

L'ABBATE, VACCARO, ANASTASI, MANTOVANI, GIROTTO, LANZI, MATRISCIANO, GAUDIANO, CROATTI, PAVANELLI, RICCIARDI, AUDDINO, LEONE, MOLLAME

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),

premessi che:

l'emendamento del Governo 1.1000, lettera *e*), capoverso «Art. 5-bis» reca disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali. Al comma 3 si prevede che è consentito fino al termine dell'emergenza COVID-19 fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità;

l'articolo 15 del presente decreto reca disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. In particolare, viene previsto che per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;

il comma 2 dell'articolo 15 specifica che « I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.

L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.»,

impegna il Governo:

a prevedere che qualora la documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del presente decreto riguardi prodotti i cui requisiti filtranti e di biocompatibilità siano attestate da Istituti ed enti pubblici di ricerca italiani o derivanti da un partenariato con i medesimi istituti, trascorsi i 3 giorni dall'invio della documentazione l'Istituto superiore di sanità si pronuncia solo in caso di non rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti e in caso di silenzio la produzione e la commercializzazione delle mascherine si intendono autorizzate.

G/1766/292/5 (già emend. 1.1000/48)

PRESUTTO

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),

premesso che

l'emendamento del Governo 1.1000, lettera *e*), capoverso «Art. 5-bis» reca misure di semplificazione per l'acquisto dei dispositivi medici e prevede al comma 1 che il Dipartimento di protezione civile e i soggetti attuatori dal Capo del dipartimento della protezione civile, sono autorizzati nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termini dello stato di emergenza, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali;

gli operatori sanitari sono a maggiore rischio durante procedure che possono metterli a rischio elevato di esposizione a secrezioni corporee o quando il paziente è sottoposto a procedure che possono produrre aerosol,

impegna il Governo:

in coerenza con le linee guida dell'OMS, a prevedere che gli operatori sanitari che eseguono procedure in grado di generare aerosol devono utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020.

G/1766/293/5 (già emend. 1.1000/53)

PRESUTTO, PACIFICO, ORTIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),

premessi che:

l'emendamento del Governo 1.1000, lettera *e*), il capoverso «Art. 5-*sexies*» reca attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario e prevede che al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria;

al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 è indispensabile prevedere ulteriori misure per l'ampliamento dell'ospitalità ospedaliera,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che tutte le strutture sanitarie di ricovero accreditate e/ o autorizzate, presenti su tutto il territorio italiano, comunichino alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende ospedaliere pubbliche del territorio di appartenenza la disponibilità del proprio parco tecnologico- strumentale, nonché del numero dei posti letto, al fine di garantire la collaborazione a fronteggiare l'emergenza determinata dai casi di contagio da Covid-19.

G/1766/294/5 (già emend. 10.0.1)

LOREFICE, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca misure finalizzate a garantire il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, autorizzando l'Istituto ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri in ragione del perdurare dello stato di emergenza;

il Governo ha emanato diverse misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; misure che hanno puntato soprattutto sull'efficacia delle misure di distanziamento sociale attraverso l'adozione di misure d'isolamento;

i problemi più rilevanti ricadono sui territori italiani come le Isole minori e i Comuni montani ed è importante valutare e sostenere in un periodo così difficile per il nostro paese, misure di sostegno alla natalità nelle aree isolate del territorio nazionale, al fine di proteggere la salute di genitori e neonati e contenere gli movimenti,

impegna il Governo:

in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e tenuto conto della necessità di proteggere la salute di genitori e neonati limitandone gli spostamenti, a mantenere l'operatività dei punti nascita presenti nelle Isole minori e nei Comuni montani, fino al 90° giorno successivo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e a prevedere, altresì, per lo stesso periodo di tempo la riattivazione dei punti nascita nelle Isole minori e nei Comuni montani che hanno cessato la propria attività nei 6 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1766/295/5 (già emend. 19.1000/16)

PACIFICO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),

premessi che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vi-

genti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro

dall'ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico (comma 2), mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comma 1).

per i soli datori aventi più di cinque dipendenti, il trattamento in esame è subordinato alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (comma1);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi interventi al fine di prevedere, in deroga a quanto disposto dalla normativa di cui in premessa, che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere i trattamenti di integrazione salariale in deroga ivi previsti:

1) anche ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti per effetto della mancata iscrizione ai Fondi di Solidarietà Bilaterale ovvero del difetto di regolarità contributiva agli stessi;

2) purché la costanza di rapporto di lavoro sia decorrente anteriormente alla data dell'8 marzo 2020;

3) previa comunicazione alla organizzazione sindacale cui è iscritto il datore di lavoro ovvero alla quale conferisce mandato.

G/1766/296/5 (già emend. 19.1000/49)

BOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premesso che:

l'articolo 49 del provvedimento in esame, in relazione all'emergenza epidemiologica, propone ulteriori interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della or-

dinaria disciplina del Fondo, improntata a un'ottica sistemica di contenimento degli effetti negativi complessivi sul sistema delle imprese;

in particolare il comma 8 del summenzionato articolo prevede di estendere anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all'ISMEA per tali misure di garanzia;

finalità del successivo articolo 61 inoltre, è quella di estendere a ulteriori categorie di soggetti l'applicazione del vigente articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,

che sospende fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

considerato che:

il settore florovivaistico, tra tutti i comparti agricoli, è quello maggiormente penalizzato dall'Emergenza Covid-19, anche in virtù del fatto che i provvedimenti adottati al fine di fronteggiare l'epidemia, hanno proibito congressi, eventi mondani, festeggiamenti civili o religiosi ed eventi sportivi, determinando così una drastica contrazione della domanda di riferimento;

al fine di prevenire il crollo dell'intero comparto è necessario sostenere concretamente i produttori florovivaistici, prevedendo una loro esplicita equiparazione nell'ambito del sostegno previsto dalle misure di supporto agli altri produttori agricoli;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sostenere concretamente i produttori florovivaistici, anche mediante l'esplicita estensione dell'applicazione delle misure previste agli articoli 49 e 61 del provvedimento in esame per il settore agricolo, anche alle aziende del settore florovivaistico.

G/1766/297/5 (già emend. 19.1000/67)

PRESUTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premessso che:

l'articolo 56, al fine di aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase critica connessa all'epidemia, dispone per le microimprese e per le piccole e medie imprese aventi sede in Italia la possibilità di avvalersi di alcune misure di sostegno, quali la previsione dell'impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, la proroga per i prestiti non rateali fino al 30 settembre 2020, la sospensione fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, di prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, nonché, con riferimento ai mutui e agli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione fino al 30 settembre 2020, senza maggiori oneri, del pagamento di rate o di canoni di leasing in scadenza per quella data;

considerato che:

la ratio dell'articolo 56 è evidentemente quella di applicare la moratoria a tutti gli intermediari finanziari, così come specificato al comma 2 dello stesso articolo;

si rischiano tuttavia incertezze interpretative derivanti dal fatto che nell'articolo 56 non si utilizza sempre il termine «soggetto finanziatore», con una formale incoerenza rispetto alla formulazione adottata ai commi 2 e 6 dell'articolo medesimo;

la situazione emergenziale rende necessaria un'assoluta chiarezza interpretativa in merito all'articolo 56, indispensabile per poter aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare le pesanti conseguenze economiche della crisi epidemica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, eliminando ogni possibile incertezza interpretativa, che la disposizione a di cui all'articolo 56 si applica sempre con riferimento al soggetto finanziatore.

G/1766/298/5 (già emend. 19.1000/71)

PRESUTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premessi che:

nel decreto legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime urgenti misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19 ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché enormi difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine;

gli interventi adottati con il provvedimento in esame a sostegno della liquidità utilizzano tre direttrici principali: 1) misure di sostegno attraverso il sistema bancario, con il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 49), la moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese (art. 56) e il supporto alla liquidità delle grandi imprese (art. 57); 2) agevolazioni tributarie, con la concessione di un credito di imposta, rimborsabile, commisurato alla presenza di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) relative a perdite pregresse e deduzioni ACE non ancora utilizzate; 3) sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria e dei termini in materia di accertamento, riscossione e processo tributario;

in particolare, l'articolo 56, al fine di aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase critica connessa all'epidemia, dispone per le microimprese e per le piccole e medie imprese aventi sede in Italia la possibilità di avvalersi di alcune misure di sostegno, quali la previsione dell'impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, la proroga per i prestiti non rateali fino al 30 settembre 2020, la sospensione fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, di prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, nonché, con riferimento ai mutui e agli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione fino al 30 settembre 2020, senza maggiori oneri, del pagamento di rate o di canoni di leasing in scadenza per quella data;

considerato che:

in aggiunta a quanto già previsto all'articolo 56 relativamente ai mutui e finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari e altri

soggetti abilitati alla concessione di credito, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti anche per la sospensione di rate, e la conseguente rimodulazione dei piani di rimborso, relative a mutui agevolati concessi da amministrazioni pubbliche, che garantiscono un importante sostegno finanziario alle piccole e medie imprese che hanno dovuto sospendere o hanno visto fortemente ridursi la propria attività per l'emergenza sanitaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le microimprese e le piccole e medie imprese aventi sede in Italia, beneficiarie di mutui agevolati a lungo termine concessi dalle amministrazioni pubbliche e da soggetti gestori che operino in regime di convenzione con la stessa Amministrazione, le cui attività imprenditoriali risultino danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 30 settembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

G/1766/299/5 (già emend. 19.1000/123)

ANASTASI, FLORIDIA, L'ABBATE, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'emendamento 19.1000, lettera s), reca disposizioni per la sospensione dei pagamenti delle utenze;

considerato che:

fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica non può prescindere dal garantire a tutti i cittadini accesso all'acqua, e dunque a servizi igienici adeguati, ed una regolare distribuzione di energia elettrica e gas;

l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), con la Delibera 117/2020/R/com del 2 aprile 2020, ha già prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e imprese - avviato dallo scorso 10 marzo;

sono state introdotte specifiche previsioni in materia di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora per gli esercenti i servizi di tutela, esercenti la vendita titolari di contratti PLACET e i gestori

del Servizio Idrico Integrato nonché facilitazioni per l'invio della bolletta anche in formato elettronico;

così come già previsto dall'Autorità con la delibera precedente (Delibera 60/2020/R/com), la sospensione dei distacchi per morosità riguarda: per l'elettricità tutti i clienti in bassa tensione, per il gas tutti i clienti domestici e quelli non domestici con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; per il settore idrico si fa riferimento - invece - a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche;

rimane ugualmente in vigore l'obbligo di rialimentare le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020;

considerato inoltre che:

è di tutta evidenza che dal termine del periodo di proroga di cui alla delibera Arera del 2 aprile il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora;

l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter pagare le utenze. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie siano ugualmente tutelate,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire la sospensione fino al termine dello stato di emergenza delle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione delle forniture idriche, di energia elettrica e gas già avviate, o in fase di attivazione.

G/1766/300/5 (già emend. 19.1000/181)

VACCARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 85 del decreto-legge in esame reca misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile;

considerato che:

per contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sullo svolgimento delle attività della Corte dei conti, i vertici istituzionali possono adottare misure organizzative volte a limitare l'accesso del pubblico agli uffici e linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze;

tali misure devono comunque consentire lo svolgimento delle attività istituzionali improrogabili ed urgenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi di sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti e dei mezzi in uso alla Corte dei conti, nonché di garantire la distribuzione di dispositivi di protezione individuale.

G/1766/301/5 (già emend. 41.0.2)

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di organismi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

considerato che:

l'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle agenzie fiscali, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati;

numerose disposizioni del decreto-legge in esame affidano nuovi, molteplici e gravosi compiti all'INPS, in particolare per quanto riguarda i benefici e le misure di sostegno in favore dei lavoratori danneggiati dalle conseguenze economiche dell'epidemia di COVID-19;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'esclusione dell'Inps dall'applicazione delle limitazioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi previste dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G/1766/302/5 (già emend. 48.0.10)

LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premesso che:

il Titolo III reca misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario disponendo diverse misure a sostegno di piccole e medie imprese;

lo scorso 20 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione (2020/C 91 I/01) relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

nella sezione 3.4. «Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari», al punto 31 la Comunicazione prevede che «gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia»,

impegna il Governo:

al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza per l'emergenza epidemiologica in corso, a implementare per le disposizioni contenute al Titolo III del decreto-legge in esame quanto previsto dalla sezione 3.4, punto 31 della citata Comunicazione della Commissione Europea.

G/1766/303/5 (già emend. 50.1)

Accoto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premessò che:

il Fondo di indennizzo risparmiatori è stato istituito con legge 145 del 2018, allo scopo di indennizzare i risparmiatori che abbiano subito un ingiusto pregiudizio da parte di banche o di loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;

il Fondo ha una dotazione di 1,575 miliardi suddivisa in 525 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021 e si rivolge ad una platea potenziale di trecentomila risparmiatori, con rimborsi che andranno a favore degli azionisti delle banche citate nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto delle azioni, nonché in favore dei detentori di obbligazioni subordinate nella misura del 95 per cento del prezzo di acquisto;

l'articolo 50 del provvedimento in esame proroga il termine entro il quale si può richiedere l'accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori e prevede che in favore di azionisti e obbligazionisti possa essere erogato un anticipo pari al 40 per cento dell'importo spettante deliberato dalla Commissione tecnica alla conclusione dell'esame istruttorio, in attesa del piano di riparto;

considerato che:

le conseguenze economiche e sociali della crisi epidemiologica da COVID-19 rendono necessario assicurare un sollievo alle categorie più esposte della cittadinanza, fra le quali rientra certamente quella dei risparmiatori già provati dai *crack* bancari,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1) prevedere il ricorso all'autocertificazione dei risparmiatori, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di accedere all'indennizzo forfettario del Fondo Indennizzo Risparmiatori, prevedendo in particolare che debbano essere dichiarati dai richiedenti la consistenza del patrimonio mobiliare ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'assenza d'incarichi da parte del soggetto richiedente negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna nelle banche in liquidazione o in loro controllate emittenti gli strumenti finanziari og-

getto d'istanza d'indennizzo, nonché l'assenza di suoi rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che ricoprono tali incarichi ed, infine, il fatto di non essere controparte qualificata né cliente professionale;

2) escludere la responsabilità della Commissione tecnica che abbia erogato gli indennizzi sulla base di tali autocertificazioni, nonché in relazione ai controlli successivi svolti, per l'eventuale recupero di somme non dovute, da parte dell'Agenzia delle entrate cui vengono trasmessi i dati dei beneficiari;

3) prevedere che la Commissione assegni un termine per consentire ai risparmiatori, che non possano accedere alla procedura sopra prevista, di assolvere alle formalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018.

G/1766/304/5 [già emend. 62.23 (testo 2)]

DELL'OLIO, ACCOTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

l'articolo 62 del provvedimento in esame sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori dimensioni nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti, e prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

l'articolo 106 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. In particolare, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

il combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 106, ai sensi del quale si permette alle aziende di approvare il bilancio 2019 al

30 giugno 2020, e di quanto previsto all'articolo 62, ai sensi del quale si stabilisce che le ritenute d'acconto su ricavi e compensi del 2019 sono versate al 31 maggio 2020, ossia un mese prima della determinazione effettiva e precisa di tali ricavi e compensi, che possono essere determinati solo con un bilancio approvato, genera un'evidente incongruenza,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le sospensioni previste all'articolo 62 siano applicabili facendo riferimento non ai «ricavi o compensi» ma al «volume d'affari»;

a prevedere che, per i soggetti che hanno sospeso l'attività imprenditoriale a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali.

G/1766/305/5 (già emend. 62.35)

ANASTASI, ROMANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766),

premesso che:

una delle finalità del decreto in esame è sicuramente l'adozione dei provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;

a tal fine, particolare menzione meritano gli articoli 61 e 62, recanti rispettivamente la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, per molteplici settori produttivi e per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione;

altrettanto rilevante è l'articolo 63, che introduce un premio da riconoscere ai titolari di reddito da lavoro dipendente con un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro, pari a 100 euro per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro;

considerato che:

ad oggi, il settore del commercio su aree pubbliche, pur rivestendo un ruolo centrale nelle dinamiche economiche che caratterizzano le prin-

cipali città italiane, sta attraversando una fase di grande crisi economica, che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'intero settore;

il contesto sin qui descritto è stato ulteriormente dalle conseguenze della crisi epidemiologica, rendendo pertanto necessarie specifiche misure per le imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, anche fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione,

impegna il Governo:

nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche a:

1) prevedere la sospensione dei pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali sino al 30 giugno 2020;

2) valutare l'opportunità di prevedere il rinnovo automatico delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle regioni;

3) assicurare che, limitatamente all'anno 2020, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, le regioni non richiedano la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n.296, sospendendo, al contempo, le relative sanzioni;

4) garantire che i comuni assegnino, su richiesta degli aventi aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.

G/1766/306/5 [già emend. 68.13 (testo 2)]

DELL'OLIO, ACCOTO, FENU, LANNUTTI, DI NICOLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

l'articolo 68 del provvedimento in esame sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione;

l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire la più ampia tutela dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a sospendere almeno fino al 31 agosto 2020 gli atti di pignoramento aventi ad oggetto salari, stipendi o somme assimilate, e, nei casi in cui sia stata già iniziata l'azione esecutiva, a prevedere la medesima sospensione per le somme relative a salari, stipendi o assimilati;

a sospendere, in caso di procedura esecutiva, fino al 31 agosto 2020, l'assegnazione del credito di stipendi e salari a favore dei creditori.

G/1766/307/5 (già emend. 107.7)

MORONESE, ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DELL'OLIO, ERRANI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, Marco PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEFANO, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

l'articolo 107 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti;

in particolare il comma 4 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo. Il comma 5 consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020,

impegna il Governo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione di un accordo tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e i comuni, al fine di disciplinare le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe di cui all'articolo 107, comma 5, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle connesse criticità amministrative.

G/1766/308/5 (già subem. 19.1000/29)

DAMIANI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge prevede il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore di liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria,

impegna il Governo,

a riconoscere l'indennità di cui in premessa anche agli amministratori delle società di capitali di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986.

Art. 1.**1.1000/10 (testo 2)**

ERRANI, FLORIDIA, PIRRO, MAIORINO, GIROTTA

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato d'emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.1000/34 (testo 2)

COLLINA, ASTORRE

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani.

2. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

3. La determinazione della remunerazione avviene in deroga alle disposizioni vigenti e tiene altresì conto dei costi diretti ed indiretti conseguenti alla sospensione delle attività assistenziali ordinarie e alla riprogrammazione conseguente alla attuazione dei piani emergenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

4. Le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, possono riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, limitatamente alla permanenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

5. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 2, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale corrispondono agli eroga-

tori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2019.

6. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente articolo, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 6'».

1.1000/59 (testo 2)

FLORIDIA, MAIORINO

All'emendamento 1.1000, lettera l), al capoverso «Art. 17-ter.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexties e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le Università di riferimento e le Regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come accresciuto dalle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che presta servizio.».

Art. 17.

17.0.3 (testo 2)

ERRANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica per Covid-19, le disposizioni contenute nel titolo II capo I del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di

cui agli articoli 20 comma 1 lettera c) e 21 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

17.0.2000/1

FERRO

All'emendamento 17.0.2000, capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono fatte salve le disposizioni regionali intervenute in materia che comportino il superamento dei limiti posti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, emanate in relazione a oggettivi fabbisogni di personale del servizio sanitario regionale, a condizione che in fase di attuazione la Regione garantisca il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia».

17.0.2000/2

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, SICLARI, CALANDRINI, RAUTI, TESTOR

All'emendamento 17.0.2000, al capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta».

17.0.2000/3

FLORIS, TOFFANIN

All'emendamento 17.0.2000, dopo il capoverso «Art. 17-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

1. Durante la sospensione o rimodulazione dei servizi sanitari di ricovero e cura erogati dalle strutture sanitarie accreditate con il SSN, le pubbliche amministrazioni provvederanno ad assicurare una corresponsione mensile di entità pari al finanziato dell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi, che avrà valore anche di indennizzo per la sospensione forzata dell'attività. Eventuali maggiori oneri sostenuti da dette strutture a seguito di particolari esigenze operative rilevate dalle pubbliche amministrazioni in conseguenza dell'emergenza sanitaria, verranno riconosciuti previo accordo tra le parti con successivi provvedimenti, anche come prestazioni non tariffate in deroga al limite fissato dalle vigenti norme».

17.0.2000/4

FLORIS, TOFFANIN

All'emendamento 17.0.2000, dopo il capoverso «Art. 17-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

1. Alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di budget riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata».

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 2, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura».

Art. 18.**18.0.6 (testo 2)**

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Finanziamento case rifugio)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alle norme di contenimento ad essa collegata, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 19.**19.11 (testo 2)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «Il predetto trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».

19.1000/90 (testo 2)

LANIECE, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

”Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone’, al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune’ e successive modificazioni, e del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi’, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico’».

19.1000/124 (testo 2)

DAMIANI

All’emendamento 19.1000, alla lettera s) dopo il capoverso «Art. 72-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 72-quater.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. Per prevenire la diffusione del COVID-19 a tutela dei condomini e di chi lavora all’interno del condominio, è fatto obbligo all’amministratore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici.

2. L’attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, può svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19. La protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l’amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all’interno del condominio o

all'obbligo di quarantena. In tal caso la sanificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata settimanalmente.

3. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: "È fatto divieto all'amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio", sempre al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

4. Nel caso il mandato dell'amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.

5. In deroga al primo comma, numero 10), dell'articolo 1130, del codice civile, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019 è posticipato a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

6. Per eventuali necessità urgenti e indifferibili l'amministratore è tenuto ad esercitare i poteri conferitigli al momento dell'accettazione del mandato e dall'articolo 1130 e successivi del codice civile, emanando anche regolamenti idonei a garantire le necessarie norme di sicurezza dell'edificio e per consentire un adeguato proseguimento dell'attività condominiale, continuando a disciplinare l'uso delle cose comuni. Può emettere quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, oltre eventuali e ulteriori impegni di spesa ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri per la sanificazione di cui al comma 1, che possono essere riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Il rendiconto delle spese straordinarie sarà reso disponibile nella prima assemblea utile.

7. Nel caso all'interno del condominio non si possano garantire idonee misure sanitarie per prevenire il contagio da COVID-19, anche nel rispetto del T.U. 81/08 e s.m.i., l'attività di portierato, di sorveglianza e di giardinaggio da parte di dipendenti del condominio viene sospesa fino a cessata emergenza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.1000/162 (testo 2)

PITTELLA, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:

«bb-bis):

”Art. 79-bis.

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei servizi di linea interregionali di competenza statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino ai sessanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio”».

19.1000/163 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), capoverso 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020»;

b) *al numero 6), sostituire il capoverso 12-ter con il seguente:* «12-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte

di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-*quater*; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato».

19.1000/169 (testo 2)

GRASSO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), numero 6), capoverso 12-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti» e dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «I testimoni possono partecipare all'udienza da remoto recandosi nell'ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso il giudice indica l'ufficio competente tenendo conto del luogo di domicilio o residenza del testimone. L'identità, la salvaguardia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione è accertata dall'ufficiale della polizia giudiziaria presente nel luogo della deposizione. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma possono essere adottate solo nei casi in cui la presenza fisica dei soggetti e

delle parti non può essere assicurata, nelle sedi usuali, senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e in ogni caso il compimento degli atti deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare la sicurezza personale e la salute dei presenti.».

19.1000/170 (testo 2)

GRASSO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), numero 6), capoverso 12-bis, primo periodo, dopo le parole: «consulenti o periti», inserire le seguenti: «e dai testimoni», e dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «I testimoni possono partecipare all'udienza da remoto recandosi nell'ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso il giudice indica l'ufficio competente tenendo conto del luogo di domicilio o residenza del testimone. L'identità, la salvaguardia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione è accertata dall'ufficiale della polizia giudiziaria presente nel luogo della deposizione. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma possono essere adottate solo nei casi in cui la presenza fisica dei soggetti e delle parti non può essere assicurata, nelle sedi usuali, senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e in ogni caso il compimento degli atti deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare la sicurezza personale e la salute dei presenti».

19.1000/185 (testo 2)

FLORIDIA, MAIORINO

All'emendamento 19.1000, lettera f), al numero 3), sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo il paragrafo: «3-bis», aggiungere il seguente:

«3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62».

Art. 22.

22.25 (testo 2)

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, STEGER

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi.

b) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione di copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni».

22.0.2 (testo 2) [identico a 94.0.1 (testo 2)]

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

Pervisti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nomi-

nato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a..

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comune denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

22.0.5 (testo 4)

FARAONE, CONZATTI, PERILLI, ACCOTO, MARCUCCI, MANCA, DE PETRIS, ERRANI, UNTERBERGER, STEGER

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del precedente comma».

22.0.5 (testo 3)

FARAONE, CONZATTI, PERILLI, ACCOTO, MARCUCCI, MANCA, DE PETRIS, ERRANI, UNTERBERGER, STEGER

All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:

«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da Covid.19. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dalla dotazione iniziale di 12 milioni di euro. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti per l'attuazione delle procedure di inoltro delle domande la ripartizione e le modalità di erogazione del fondo di cui al presente articolo».

22.0.9 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa e comunque

non oltre il 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione dell'imposta di cui ai commi da 634 a 652 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140,6 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

22.0.10 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58,5 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 24.**24.5 (testo 2)**

PIARULLI, MATRISCIANO, ORTIS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

Art. 35.**35.1 (testo 2)**

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.» *è aggiunto il seguente periodo:* «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali».

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

35.2 (testo 2) [identico a 35.1 (testo 2)]

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.» *è aggiunto il seguente periodo:* «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali».

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

35.8 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI, TESTOR

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Conseguentemente all'articolo 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la rubrica con la seguente:* "norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti";

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

35.0.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel citato comma 2».

Art. 40.**40.4 (testo 3)**

PARENTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza vengono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza».

40.2000/1

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 40.2000, al comma «1-bis», dopo le parole: «31 gennaio 2020.» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferma restando la possibilità di cui al primo periodo, la sospensione di cui al precedente

comma non si applica agli obblighi e alle misure di condizionalità legate alla formazione e all'orientamento al lavoro che possono essere svolti in modalità non incompatibili con le restrizioni previste in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, in modalità *e-learning* e in generale a tutti gli obblighi e le misure di condizionalità che possono essere svolti in modalità online e per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. La destinazione delle risorse per bisogni di assistenza ulteriori di cui al primo periodo è effettuata tenuto conto della garanzia di attuazione degli obblighi e delle misure di cui al secondo periodo. Al fine di attuare il presente comma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato all'emanazione di uno o più decreti ministeriali, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Art. 48.

48.0.6 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

«1. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i., pari a complessivi 60 milioni di euro e il riparto dell'annualità 2020 del *Fondo inquilini morosi incolpevoli* istituito dall'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali ed adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.

2. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e ar-

ticoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.».

Art. 54.

54.0.2 (testo 3)

ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.

2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.».

4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime

del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14.

5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.».

54.0.3 (testo 3)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

Art. 62.

62.30 (testo 2) (identico al 62.31)

NOCERINO, FLORIDIA, ROMAGNOLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia.».

62.32 (testo 2) (identico al 62.31)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia.»

62.33 (testo 2) (identico al 62.31)

MAFFONI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia.»

Art. 65.**65.3 (testo 3) [identico 65.25 (testo 2)]**

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO, GIROTTO

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

65.25 (testo 2)

MANCA

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

65.0.20 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge del 31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: ", dei complessi strumentali e di altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo "».

Art. 71.**71.4 (testo 3)**

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI, Assuntela MESSINA, FENU

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità».

71.0.10 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 71-bis.***(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

71.0.16 (testo 2)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 71-bis.**

I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.».

Art. 72.**72.0.6 (testo 3)**

PETROCELLI, LANZI, FERRARA, ALFIERI, ANASTASI, BOTTO, CROATTI, DESSÌ, GIROTTI, L'ABBATE, MARILOTTI, PACIFICO, VACCARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo fa lettera b), aggiungere, infine, la seguente:*

«*b-bis*). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di showroom permanenti all'estero finalizzati alla promozione del *Made in Italy*.»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:*

«*4-bis*. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma *4-bis*, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi *4-bis* e *4-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».

Art. 73.

73.2000/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 73.2000, al comma «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono altresì valide le sedute svolte in videoconferenza del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)».

Art. 74.

74.2 (testo 2) [identico a 74.0.1 (testo 3)]

GASPARRI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.

4. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

5. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

6. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».

74.0.1 (testo 3) [identico a 74.2 (testo 2)]

VATTUONE, MANCA, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.

4. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

5. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

6. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».

Art. 78.

78.1 (testo 3)

TARICCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, BRIZIARELLI, BAGNAI, NISINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *All'articolo 78:*

1) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.''

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter, Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento

e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma *1-quater*, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

2) *Al comma 2:*

1) *le parole* «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» *sono sostituite con le seguenti:* «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»,

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».

3) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'U-

nione europea agli aiuti »de minimis« nel settore della pesca e dell’acquacoltura e del florovivaismo»;

4) *Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti gli accordi stessi.

2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-*bis*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-*bis*. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-*quinquies*. All’articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle imprese agricole»;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese agricole».

2-*sexies*. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi

per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma *2-sexies* ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-sexies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-nonies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-septies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-sexies* a *2-nonies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma *3-bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma *2-duodecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma *2-terdecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

5) *Al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;*

6) *Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«*3-bis.* Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*.

3-quater. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del

Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue adizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-quinquies. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-sexies. All'articolo 83, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti, ", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione, ".

3-septies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-octies. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-novies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-decies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

7) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-*quater*. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-*quinquies*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-*sexies*. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-*septies*. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1992».

c) Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio».

d) All'articolo 105, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*, All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-*bis*. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».

78.7 (testo 3) [identico al 78.1 (testo 3)]

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *All'articolo 78:*1) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.''

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-*sexies*. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

2) *Al comma 2:*

1) *le parole* «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» *sono sostituite con le seguenti:* «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»,

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».

3) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

4) *Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti gli accordi stessi.

2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma *2-bis*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma *2-bis*. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle imprese agricole»;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese agricole».

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma *2-sexies* ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-sexies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-nonies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-*septies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-*decies*. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-*sexies* a 2-*nonies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*undecies*. All'articolo 83, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-*duodecies*. I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-*terdecies*. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2-*duodecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-*quaterdecies*. Al pegno rotativo di cui al comma 2-*terdecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-*quinquiesdecies*. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

5) *Al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

6) *Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*.

3-quater. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-quinquies. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta

a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-sexies. All'articolo 83, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti, ", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione, ".

3-septies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-octies. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-novies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-decies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

7) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-*quinquies*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-*sexies*. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-*septies*. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1992».

c) Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio».

d) All'articolo 105, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis, All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».

78.8 (testo 3) [identico al 78.1 (testo 3)]

ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 78:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della ri-

chiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.”

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e *1-bis*.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma *1-quinques* al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma *1-quater*, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a)* comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b)* articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c)* articolo 48-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d)* articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

2) *Al comma 2:*

1) *le parole* «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» *sono sostituite con le seguenti:* «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»,

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».

3) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

4) *Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti gli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle imprese agricole»;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma *2-sexies* ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-sexies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-nonies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-septies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-sexies* a *2-nonies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma *3-bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritosi, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma *2-duodecies.* le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma *2-terdecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

5) *Al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

6) *Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento»;

mento della Tabella A del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*.

3-quater. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue adizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-quinquies. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-sexies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti, ", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione, ".

3-septies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza

tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-octies. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-novies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-decies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

7) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la co-

pia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-*sexies*. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-*septies*. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1992».

c) Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio».

d) All'articolo 105, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*, All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-*bis*. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81'».

Art. 79.

79.2000/1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 79.2000, sostituire il capoverso: «Al comma 4, primo periodo, dopo le parole» con i seguenti:

- «Al comma 2, sostituire le parole: "imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico," con le seguenti: "imprese italiane titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac"»;

- «Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze," aggiungere le seguenti: ", di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;"»;

- «Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si impegna all'aumento di capitale della società di cui al comma 3, ricercando soci e partner commerciali nel settore dell'aviazione commerciale, ponendo come condizione necessaria alla partecipazione la salvaguardia e il potenziamento dell'attuale hub della società di cui al comma 3"».

- «Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

''4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti non regolamentari, di cui al comma 4, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla trasmissione, di un parere vincolante ai fini della loro adozione.

4-ter. La nuova società costituita ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, valutando altresì l'eventuale impiego del personale di altre società di trasporto aereo operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione'».

79.2000/2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 79.2000, al capoverso «Al comma 4, primo periodo, dopo le parole» premettere il seguente:

«Al comma 2, sostituire le parole: "imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico," con le seguenti: "imprese italiane titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac"».

79.2000/3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 79. 2000, dopo il capoverso «Al comma 4, primo periodo, dopo le parole», inserire il seguente:

«Al comma 4, inserire in fine il seguente periodo: "Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si impegna all'aumento di capitale della so-

cietà di cui al comma 3, ricercando soci e partner commerciali nel settore dell'aviazione commerciale, ponendo come condizione necessaria alla partecipazione la salvaguardia e il potenziamento dell'attuale hub della società di cui al comma 3.'».

79.2000/4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 79.2000, dopo il capoverso «Al comma 4, primo periodo, dopo le parole», inserire il seguente:

«Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

''4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti non regolamentari, di cui al comma 4, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla trasmissione, di un parere vincolante ai fini della loro adozione.

4-ter. La nuova società costituita ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, valutando altresì l'eventuale impiego del personale di altre società di trasporto aereo operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione.'».

79.2000/5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 79.2000, dopo il capoverso «Al comma 4, primo periodo, dopo le parole», inserire il seguente:

«Dopo il comma 4 inserire il seguente:

''4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti non regolamentari, di cui al comma 4, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla trasmissione, di un parere vincolante ai fini della loro adozione.''

79.2000/6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 79.2000, dopo il capoverso «Al comma 4, primo periodo, dopo le parole», inserire il seguente:

«Dopo il comma 4 inserire il seguente:

''4-bis. La nuova società costituita ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, valutando altresì l'eventuale impiego del personale di altre società di trasporto aereo operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione.''

Art. 82.**82.3 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

«7. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del concedente, mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non collaudate, risultino comunque completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle porzioni di rete realizzate e avvia la commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già tecnicamente possibile, dei servizi *wholesale*, anche passivi.

8. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come Commissario straordinario o anche per l'acquisizione di permessi concessioni da parte di enti e società.

9. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, individuando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni Regione o Provincia autonoma.

10. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

11. Al fine di dare avvio l'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello Sviluppo Economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione Europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

12. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga a tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.

13. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromesse dai ritardi in essere, il Governo tutela le Amministrazioni Regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

14. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 18 maggio 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni non possono realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazioni elettroniche che richiedano la portabilità del numero nella misura in cui ciò implichi la necessità degli utenti di spostarsi fisicamente verso i centri di attenzione al pubblico ovvero qualora ciò comporti l'intervento fisico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra operatori diversi, salvo nel caso in cui tale intervento sia richiesto dall'utente per un *upgrade* tecnologico. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili, nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso in cui sia necessario all'attivazione di nuove connessioni o di più elevati standard di connettività».

Art. 83.**83.14 (testo 2)**

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

a) Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» inserire le seguenti: «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,»;

b) al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera:

«h-bis) Lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.»;

c) dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.».

Art. 86.**86.0.1 (testo 2)**

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state

autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del DM 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del medesimo decreto legge.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le Prefetture sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-*ter*

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel rispetto dei . principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari complessivamente a 42.354.072,00 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 2 dopo le parole: «al sostegno del reddito dei professionisti iscritti» e prima delle parole: «enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» aggiungere le parole: «in via esclusiva» alla fine, aggiungere: «e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia».

Art. 92.

92.3 (testo 2)

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.".

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del *virus* COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa».

92.4 (testo 2)

VONO, CONZATTI, SUDANO, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse»;

b) *dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020"».

4-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021"».

92.5 (testo 3) [identico al 92.3 (testo 2)]

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi."».

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del *virus* COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-*quater*. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa».

Art. 94.

94.0.1 (testo 2)

SANTILLO, D'ARIENZO, DI GIROLAMO, VONO, ASTORRE, PINOTTI, VATTUONE, STEGER, RUSPANDINI, RIPAMONTI, NENCINI, FERRAZZI, COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

Pervisti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti

di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a .

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Art. 100.

100.1 (testo 2)

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, CONZATTI

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati».

Art. 101.**101.3 (testo 2)**

VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni *database* e/o *software* allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni valutatrici, nell'applicazione dei Regolamenti di Ateneo rispondenti ai criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca 4 agosto 2011 n. 344, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern - PHEIC*) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.».

Art. 102.**102.1 (testo 3)**

FARAONE, CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il periodo di tirocinio da svolgersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018 ovvero dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 può essere effettuato, qualora non sia reperibile per l'Ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, anche presso le strutture di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 26, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.».

Art. 103.**103.4 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, BONINO

Apportare le seguenti modifiche:

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

1) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

2) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;

3) titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2017;

4) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

5) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;

6) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, *blue card*, trasferimenti infrasocietari.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.7 (testo 2) [identico al 103.8 (testo 2)]

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma *3-bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.8 (testo 2)

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.21 (testo 3)

DESSÌ, CROATTI, DELL'OLIO, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b) al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «1 settembre 2020».

103.0.2 (testo 2)

ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, Parte Marittima, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

103.0.6 (testo 3)

ROSSOMANDO

«1. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscano alla parte di spostarsi, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente articolo e il 31 ottobre 2020, l'attività del Notaio è limitata alle ipotesi in cui si riscontri un oggettivo carattere di indifferibilità o di urgenza e deve essere svolta esclusivamente presso il proprio studio, eccezion fatta, se del caso, per i testamenti pubblici e per le assemblee degli enti e delle società.

2. A decorrere dal settimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma che precede, i contratti di mutuo, di leasing, gli atti di surrogazione e le relative quietanze, di can-

cellazione, frazionamento e restrizione di ipoteche e in genere gli atti in cui è costituito quale parte contrattuale un Istituto di credito o un intermediario di cui all'art. 106 del TUB o comunque altro soggetto titolare di crediti derivanti da contratti di *leasing* o finanziamento bancari, comunque denominati, per effetto di cessioni di credito anche in blocco, sono stipulati, quando non già unilaterali e salve specifiche situazioni di impedimento oggettivo da comprovare per iscritto, mediante scambio a distanza di proposta e accettazione; per gli atti sopra menzionati, a struttura bilaterale, alla proposta formulata da uno dei soggetti di cui sopra anche in forma libera, segue l'atto di accettazione in forma pubblica o di scrittura privata autentica; trovano applicazione gli articoli 1326 e seguenti del codice civile, oltre alle disposizioni recate dal comma precedente in quanto compatibili».

Art. 108.

108.1 (testo 2)

DELL'OLIO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».

Art. 109.**109.3 (testo 2)**

ASTORRE, BINI, MANCA, Assuntela MESSINA

*Apportare le seguenti modifiche:**a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus».

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata».

Conseguentemente:

a) all'articolo 73 al comma 3, le parole: «commi 9» sono sostituite con le parole: «commi 8»;

b) all'articolo 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»;

2) al comma 2 sostituire le parole: «al 31 maggio 2020» con le parole: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge».

c) Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Scaglionamento avvisi di pagamento enorme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».

d) all'art. 109, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento dell'avanzo libero, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

e) all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

Art. 113.**113.0.1 (testo 2)**

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.***(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)*

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti - di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

Art. 120.**120.2001/1**

FATTORI, DE FALCO, DI MARZIO, NUGNES

All'emendamento 120.2001:

a) *sostituire al comma «6-bis» le parole: «2 milioni di euro» con le parole: «500 euro»;*

b) *sostituire al capoverso «Conseguentemente» le parole: «2 milioni di euro» con: «500 euro».*

120.2001/2

GALLONE, TOFFANIN, BINETTI, DE POLI, RIZZOTTI, SICLARI

All'emendamento 120/2001, dopo il capoverso «6-bis» aggiungere i seguenti:

«6-ter. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917 /1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

Art. 123.

123.3 (testo 2)

MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni

a) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020»;

b) *al comma 5 sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

«L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati».

Art. 125.

125.2 (testo 2)

LANNUTTI, FENU, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a man-

tenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori 15 giorni».

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020».

Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato.

La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.

Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione».

125.3 (testo 2) [identico al 125.2 (testo 2)]

SCHIFANI, GASPARRI, SICLARI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori 15 giorni».

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020».

Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato.

La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.

Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione».

125.0.8 (testo 2)

BRESSA, CONZATTI, FERRERO, RIVOLTA, SALVINI, VESCOVI, PIROVANO, BRIZIARELLI, BAGNAI, ZULIANI, NISINI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-*sexies* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-*sexies* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999».
